

LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A.
Sede legale Via A. De Gasperi, 7 - 20045 Lainate (MI)
Capitale Sociale euro 2.480.000 i. v.
P. IVA / Codice fiscale / Registro Imprese 00199400128
REA MI 1919699
Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di KION Group A.G.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modificazioni, concernente la
"RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'11 giugno 2025

INDICE

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	23
DEFINIZIONI.....	24
PARTE GENERALE	27
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI	28
1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato	28
1.1.1. Presupposti della responsabilità	28
1.1.2. Fonte della responsabilità.....	28
1.1.3. Natura della responsabilità	29
1.1.4. Autonomia della responsabilità	29
1.1.5. Concorso nel reato	29
1.1.6. Delitti tentati.....	30
1.1.7. Reati commessi all'estero.....	30
1.1.8. Sanzioni	30
1.2. I Reati Presupposto (categorie)	30
1.2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);	30
1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);	30
1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);	30
1.2.4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione) (art. 25);	30
1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)	30
1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);	30
1.2.7. Reati societari (art. 25-ter);	30
1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)	30
1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1)	30

1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);	30
1.2.11. Abusi di mercato (art. 25-sexies);.....	30
1.2.12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);	30
1.2.13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies);	31
1.2.14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1)	31
1.2.15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);	31
1.2.16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);	31
1.2.17. Reati ambientali (art. 25-undecies);	31
1.2.18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).	31
1.2.19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).	31
1.2.20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)	31
1.2.21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).....	31
1.2.22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)	31
1.2.23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies).....	31
1.2.24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)	31
1.2.25. Reati transnazionali (previsti dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).	31
1.3. Le sanzioni	31
1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12).....	31
1.3.2. Sanzioni interdittive (art. 13 - 14).....	32
1.3.3. Confisca (art. 19).....	33
1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18)	33
2. CONDIZIONI PERCHÉ LA SOCIETÀ POSSA ESSERE ESONERATA DA RESPONSABILITÀ	33
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	33
3.1. La documentazione relativa al Modello	33
3.2. Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento	34

3.2.1.	Organo competente.....	34
3.2.2.	Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale.....	34
3.2.3.	Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale.....	35
3.2.4.	Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure	35
3.2.5.	Informativa all'ODV	35
3.3.	Destinatari del Modello	35
3.3.1.	Soggetti interni e <i>partner</i>	35
3.3.2.	Collegio Sindacale	35
4.	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	36
4.1.	Struttura del Modello	36
4.2.	La funzione del Modello e i principi ispiratori	36
4.2.1.	Prevenzione dei rischi e <i>compliance</i>	36
4.2.2.	Punti qualificanti del Modello	36
4.2.3.	Destinatari del Modello	37
4.2.4.	I controlli	37
5.	PROCESSI SENSIBILI IN LINDE	37
5.1.	Mappatura dei rischi.....	37
5.1.1.	Oggetto e attività sociale	37
5.1.2.	Struttura organizzativa	38
5.1.3.	Attività svolta	39
5.1.4.	Non quotazione	39
5.1.5.	Individuazione dei Processi Sensibili	39
5.2.	I Processi Sensibili rilevanti individuati	40
5.2.1.	Processi sensibili in relazione ai " <i>reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i> " o <i>frode nelle pubbliche forniture</i> " (Art. 24).....	40
5.2.2.	Processi Sensibili in relazione ai " <i>reati informatici e trattamento illecito di dati</i> " (art. 24- <i>bis</i>).	40
5.2.3.	Processi Sensibili in relazione ai " <i>reati nei confronti della Pubblica Amministrazione</i> " (art. 25).....	40
5.2.4.	Processi Sensibili in relazione ai " <i>reati societari</i> " (art. 25- <i>ter</i>)	41
5.2.5.	Processi Sensibili in relazione agli " <i>abusi di mercato</i> " (art. 25- <i>sexies</i>)	41

5.2.6.	Processi Sensibili in relazione ai <i>"reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)</i>	41
5.2.7.	Processi sensibili in relazione ai Reati concernenti <i>"ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio"</i> (art. 25-octies).	42
5.2.8.	Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti <i>"delitti in materia di violazione del diritto d'autore"</i> (art.25-novies 231/2001). 42	
5.2.9.	Processi Sensibili in relazione al <i>"reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</i> (art. 25-decies).	42
5.2.10.	Processi Sensibili in relazione ai <i>"reati ambientali"</i> (art. 25-undecies).	42
5.2.11.	Processi Sensibili in relazione ai reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge, con riferimento a: <i>"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies con riferimento all'art. 603-bis c.p.) e "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"</i> (art. 25-duodecies).....	42
5.2.12.	Processi Sensibili in relazione ai <i>delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis 1)</i>	42
5.2.13.	Processi sensibili in relazione ai reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies) 43	
5.3	Processi Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto.	43
5.4	Rispetto della normativa.....	43
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	43
6.1.	Istituzione e requisiti dei componenti	43
6.1.1.	Istituzione dell'ODV	43
6.1.2.	Requisiti dei componenti dell'ODV	43
6.1.3.	Incompatibilità	44
6.1.4.	Segreteria tecnica	44
6.2.	Nomina, compenso, durata, dotazione finanziaria	44
6.2.1.	Nomina e compenso	44
6.2.2.	Durata.....	44
6.2.3.	Dotazione finanziaria	45
6.3.	Decadenza, revoca, rinuncia - Sostituzione	45
6.3.1.	Decadenza	45
6.3.2.	Revoca	45

6.3.3.	Rinunzia	46
6.3.4.	Sostituzione	46
6.4.	Compiti	46
6.5.	Attività e Reporting	47
6.6.	Verifiche periodiche	47
6.7.	Flussi informativi e conservazione delle informazioni	48
6.7.1.	Flussi di comunicazioni da parte dell'ODV	48
6.7.2.	Flussi di comunicazioni da parte della Società	48
6.7.3.	Altri flussi di comunicazione verso l'ODV	50
6.7.4.	Procedura per le segnalazioni all'ODV	50
6.7.5.	Incontri con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi	50
6.7.6.	Incontri dell'ODV con funzioni aziendali.....	51
6.7.7.	Documentazione	51
6.8.	Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy.....	51
6.9.	Segnalazioni whistleblowing	52
6.9.1.	Istituzione dei canali di segnalazione	52
6.9.2.	Canali di segnalazione	52
6.9.3.	Contenuti delle segnalazioni	52
6.9.4.	Tutela del segnalante (divieto di ritorsioni).....	53
6.9.5.	Gestione delle segnalazioni	53
6.9.6.	Sanzioni	54
7.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	54
7.1.	Comunicazione	54
7.2.	Formazione	54
8.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	55
8.1.	Principi generali	55
8.2.	Sanzioni per i lavoratori subordinati	56
8.3.	Misure nei confronti dei dirigenti	56
8.4.	Misure nei confronti degli amministratori	57
8.5.	Misure nei confronti di componenti del collegio sindacale.....	57
8.6.	Misure nei confronti di consulenti e <i>partner</i>/fornitori	57
9.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	57

10. SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI	57
10.1. Certificazioni	57
10.2. Manuale dei sistemi di gestione	58
10.3. Conservazione documenti	58
11. FLESSIBILITÀ DEL MODELLO	58
12. PARTI SPECIALI	58
12.1. Finalità delle Parti Speciali	58
12.2. Contenuti delle Parti Speciali	59
PARTE SPECIALE PRIMA	60
• <i>Malversazione di erogazioni pubbliche</i>	60
• <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	60
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di cui a questa parte speciale ritenute di rischio rilevante (art. 24 d.lgs. 231/2001)	61
1.1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	61
1.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)	61
1.3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	61
1.4. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	61
1.5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ()	62
1.6. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	62
1.7. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	63
2. Processi Sensibili	63
3. Principi generali di comportamento	63
3.1. Organizzazione aziendale	63
3.2. Presentazione delle domande di finanziamento	63
3.3. Utilizzo dei fondi ottenuti	64
3.4. Divieti	64

3.5. Trasparenza	65
4. Procedure specifiche	65
4.1. Utilizzo dei finanziamenti	65
4.2. Ricorso a prestazioni di terzi	65
4.3. Miscellanea	65
4.4. Controllo	65
5. I controlli dell'ODV	65
5.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	65
5.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	66
PARTE SPECIALE SECONDA	67
• <i>Reati informatici e trattamento illecito di dati</i>	67
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante (art. 24- <i>bis</i> D.lgs. 231/2001)	68
1.1. Falsità in documenti informatici (art. 491- <i>bis</i> c.p.)	68
1.2. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)	68
1.3. Uso di atto falso (art. 489 c.p.)	68
1.4. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>ter</i> c.p.)	68
1.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615- <i>quater</i> c.p.)	68
1.6. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617- <i>quater</i> c.p.)	68
1.7. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617- <i>quinquies</i> c.p.)	68
1.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- <i>bis</i> c.p.)	68
1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- <i>ter</i> c.p.)	68
1.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- <i>quater</i> c.p.)	69
1.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- <i>quinquies</i> c.p.)	69
1.12. Frode informatica (art. 640- <i>ter</i> c.p.)	69

1.13. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- <i>quinquies</i> c.p.)	69
1.14. Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica	69
2. Processi Sensibili	70
3. Principi generali di comportamento	71
3.1. Destinatari	71
3.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	71
3.3. Organizzazione aziendale	71
3.4. Documento programmatico di sintesi	72
3.5. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica	72
3.6. Tracciabilità	72
4. Procedure specifiche	72
4.1. Obblighi e divieti di carattere generale per gli utenti del sistema informatico	72
4.2. Misure minime di sicurezza	73
4.3. Ispezioni	74
4.4. Trattamento dati	74
4.5. Trattamento di categorie particolari di dati personali	75
4.5.1. Definizione di categorie di dati personali particolari	75
4.5.2. Condizioni del trattamento	75
4.5.3. Dati personali giudiziari ()	76
4.6. Autorità Garante per la protezione dei dati personali	76
4.7. Comunicazioni all'ODV	76
4.8. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. 10/08/2018 n° 101 "armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea"	76
5. Ricorso a servizi di terzi	77
6. Miscellanea	77
7. I controlli dell'ODV	77
7.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	77
7.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	78
PARTE SPECIALE TERZA	79

•	Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione	79
1.	Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati nei confronti della pubblica amministrazione, ritenute di rischio rilevante (art. 25 D.lgs. 231/2001)	80
1.1.	Concussione (art. 317 c.p.)	80
1.2.	Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (art. 318 c.p.)	80
1.3.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	80
1.4.	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	81
1.5.	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	81
1.6.	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	81
1.7.	Aumenti di pena	81
1.8.	Sanzioni interdittive per i reati di corruzione	81
1.9.	Ravvedimento operoso per i reati di corruzione	81
1.10.	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	82
1.11.	Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ()	82
1.12.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ()	82
1.13.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (314-bis c.p.)	83
1.14.	Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea	83
2.	Processi Sensibili	83
3.	Principi generali di comportamento	84
3.1.	Organizzazione e poteri	84
3.2.	Divieti ⁸⁴	
3.3.	Tracciabilità	85
4.	Ispezioni	85
5.	Partecipazione a gare e pubbliche forniture	86
6.	Ricorso a servizi di terzi	86
7.	(Non) uso di contanti	87
8.	Controllo	87
9.	Procedure	87
10.	I controlli dell'ODV	87
10.1.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	87

10.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	87
PARTE SPECIALE QUARTA	89
• <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	89
1. Le fattispecie di Reato Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di cui a questa parte speciale, ritenute di rischio rilevante (art. 25-bis D.lgs. 231/2001)	90
1.1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.)	90
2. Processi Sensibili	90
3. Principi generali di comportamento	90
4. Procedure specifiche	91
5. I controlli dell'ODV	91
PARTE SPECIALE QUINTA	92
• <i>Reati Societari</i>	92
• <i>Abusi di mercato</i>	92
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati societari, ritenute di rischio rilevante (art. 25-ter D.lgs. 231/2001)	93
1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	93
1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	93
1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	93
1.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	93
1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	94
1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	94
1.7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	94
1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	94
1.9. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	95
1.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	95
1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	96
1.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	96
1.13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di	

Vigilanza (art. 2638 c.c.)	96
1.14. Norme relative a società quotate	96
2. Processi Sensibili	97
3. Principi generali di comportamento	98
3.1. Destinatari	98
3.2. Organizzazione e poteri	99
3.3. Obblighi e divieti	99
3.3.1. Regole	99
3.3.2. Obblighi	99
3.3.3. Divieti	100
3.4. Trasparenza	101
4. Procedure	101
4.1. Procedure di carattere generale	101
4.2. Procedure concernenti la Corruzione fra privati	102
4.3. Comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti	102
4.4. Rapporti con Collegio sindacale e Revisori	103
4.5. Informazioni riservate	103
4.6. Operazioni relative al capitale sociale	103
4.7. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	103
4.8. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.	104
5. Abusi di mercato	104
6. Controllo Interno	106
7. I controlli dell'ODV	106
7.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	106
7.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	106
PARTE SPECIALE SESTA	107
• <i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	107
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con	

violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ritenute di rischio rilevante (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001)	108
1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	108
1.1.1. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, primo comma, del Decreto).	108
1.1.2. Omicidio colposo in cui l'evento morte si verifichi per colpa consistente nella violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diverse da quelle richiamate all'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008 (Art. 25-septies, secondo comma, del Decreto).	108
1.2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	108
1.3. Elementi comuni	109
1.4. Soggetti passivi del reato presupposto	109
2. Processi Sensibili	109
3. Principi generali di comportamento	111
3.1. Policy	111
3.2. Destinatari specifici	111
3.3. Organizzazione aziendale	111
3.4. Identificazione delle responsabilità	111
3.4.1. Datore di lavoro e altre posizioni di garanzia	111
3.4.2. Servizio di Prevenzione e Prevenzione	112
3.4.3. Delega di funzioni	112
3.4.4. Medico Competente	112
3.4.5. Dirigenti sicurezza e Preposti	112
3.4.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	113
3.5. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	113
3.6. Obblighi	114
3.7. Divieti	116
4. Manuale del Sistema Integrato per la Gestione della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (Manuale)	116
4.1. Finalità del Manuale HSE	116
4.2. Identificazione e valutazione dei rischi	117
4.3. Procedure Gestionali, Procedure Sicurezza e Procedure Ambiente	117
4.3.1. Definizione delle procedure	117

4.3.2.	Riesame della direzione	118
4.3.3.	Comunicazione dei documenti del sistema di Gestione	118
4.4.	Identificazione e valutazione dei rischi	118
5.	Procedure specifiche	118
5.1.	Sistema aziendale di gestione della sicurezza	118
5.2.	Flussi informativi	119
5.3.	Valutazione dei rischi	119
5.4.	Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze	120
5.5.	Rischio incendio	121
5.6.	Trasferimenti	121
5.7.	Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)	121
5.8.	Costi per la sicurezza	122
5.9.	Certificati	122
5.10.	Sorveglianza sanitaria	122
5.11.	Infortuni	123
5.12.	Informazione e formazione	123
5.13.	Regole di gruppo	123
6.	Rischi inerenti ai prodotti (conseguenti alla commercializzazione / utilizzo dei prodotti da parte dei clienti, nonché per difetti di manutenzione)	123
6.1.	Direttiva Macchine	123
6.2.	Valutazione dei rischi	124
6.3.	Manuali d'uso e manutenzione per i clienti	124
6.4.	Utilizzo di macchine nella produzione	124
7.	Segnalazione di nuovi rischi	125
8.	Budget per la sicurezza	125
9.	Ricorso a servizi di terzi	125
10.	Sanzioni	125
11.	Controllo Interno	125
12.	I controlli dell'ODV	126
12.1.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	126
12.2.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	126
	Appendice alla Parte Speciale Settima (ulteriori rischi)	126

PARTE SPECIALE SETTIMA	128
• <i>Ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio</i>	128
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-<i>octies</i> D.lgs. 231/2001) ritenuti di rischio rilevante.	129
1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)	129
1.2. Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.)	129
1.3. Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.)	129
1.4. Autoriciclaggio (art. 648 – <i>ter.1.</i>) ()	129
1.5. Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio	129
1.6. Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio	130
1.7. Condotta tipica	130
2. Processi Sensibili	130
3. Principi generali di comportamento	131
3.1. Organizzazione aziendale	131
3.2. Osservanza della normativa specifica	131
3.3. Trasparenza	131
4. Ricorso a servizi di terzi	131
5. Procedure specifiche	131
6. I controlli dell'ODV	132
6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	132
6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	132
PARTE SPECIALE OTTAVA	133
• <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	133
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore, ritenute di rischio rilevante (art. 25-<i>novies</i> D.lgs. 231/2001)	134
1.1. Art. 171, primo comma, lettera a), a-<i>bis</i>), c) e d), Legge 22 aprile 1941, n. 633	134
1.2. Art. 171-<i>bis</i> Legge 22 aprile 1941, n. 633	134

1.3.	Art. 171-ter, primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633	134
1.4.	Art. 171-ter, secondo comma, a), a-bis), b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633	134
2.	Processi Sensibili	135
3.	Principi generali di comportamento	135
3.1.	Organizzazione aziendale	135
3.2.	Osservanza della normativa specifica	135
3.3.	Tracciabilità	136
4.	Ricorso a servizi di terzi	136
5.	Procedure specifiche	136
5.1.	Software	136
5.2.	Diritti di immagine e diritti SIAE	136
5.3.	Banche dati	137
5.4.	Informazione e formazione	137
6.	I controlli dell'ODV	137
6.1.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	137
6.2.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	137
	PARTE SPECIALE NONA	139
	• <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	139
1.	La fattispecie di Reato Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)	140
1.1.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	140
2.	Processi Sensibili	140
3.	Principi generali di comportamento	140
4.	Procedure specifiche	140
5.	I controlli dell'ODV	140
5.1.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	140
5.2.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	141
	PARTE SPECIALE DECIMA	142

•	Reati ambientali	142
1.	Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati ambientali ritenute di rischio rilevante (art. 25-undecies D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231)	143
1.1.	Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	143
1.2.	Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	143
1.3.	Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)	143
1.4.	Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	144
1.5.	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e relative sanzioni (art. 279 del medesimo decreto)	144
1.6.	Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	145
1.7.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	145
1.8.	Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	145
1.9.	Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	145
1.10.	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	145
1.11.	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	145
1.12.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	146
1.13.	Sanzioni per violazione dei limiti di emissione (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	146
1.14.	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)	146
1.15.	Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"	147
1.15.1.	delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	147
1.15.2.	delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	147
1.15.3.	delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinqies, in riferimento agli artt. 452-bis e quater, c.p.)	147
1.15.4.	delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (art. 452-octies c.p.)	147
1.15.5.	delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	147

2.	Processi Sensibili	147
2.1.	Processi sensibili di carattere generale	147
2.2.	Gestione e smaltimento dei rifiuti	147
2.3.	Gestione delle emissioni in atmosfera	148
2.4.	Gestione delle acque reflue	148
2.5.	Gestione di eventi potenzialmente contaminanti.....	148
2.6.	Gestione di apparecchi e impianti che contengono sostanze lesive dell'ozono	148
2.7.	Altri processi sensibili	148
3.	Principi generali di comportamento	149
3.1.	Tutela dell'ambiente	149
3.2.	Organizzazione aziendale.....	149
3.3.	Divieti	149
3.4.	Doveri	149
3.5.	Tracciabilità	150
4.	Procedure specifiche	150
4.1.	Sistema integrato di gestione qualità-sicurezza-ambiente	150
4.2.	Realizzazione di scarichi	150
4.3.	Attività industriali	150
4.4.	Gestione rifiuti	150
4.5.	Batterie esauste	151
4.6.	Acque reflue.....	151
5.	Ricorso a servizi o forniture di terzi	151
6.	I controlli dell'ODV	151
6.1.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	151
6.2.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	151
	PARTE SPECIALE UNDICESIMA	152
	• <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i> 152	
	• <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>	152
1.	La fattispecie di Reati Presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001) ritenute di rischio rilevante	153

1.1.	Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	153
1.2.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	153
2.	Processi Sensibili	154
3.	Principi generali di comportamento	154
3.1.	Organizzazione aziendale	154
3.2.	Doveri e divieti	154
3.3.	Trasparenza	154
4.	Procedure specifiche	155
4.1.	Regola generale	155
4.2.	Divieto di discriminazioni	155
4.3.	Contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative	155
5.	I controlli dell'ODV	156
5.1.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	156
5.2.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	157
	PARTE SPECIALE DODICESIMA	158
	• <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	158
1.	Il Reato Presupposto di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (art. 517 c.p.) (art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001)	159
1.1.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	159
2.	Processi Sensibili	160
3.	Principi generali di comportamento	160
3.1.	Organizzazione aziendale	160
3.2.	Doveri	160
3.3.	Divieti	161
3.4.	Trasparenza	161
4.	Procedure specifiche	161
5.	I controlli dell'ODV	162
5.1.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	162
5.2.	Attività dell'Organismo di Vigilanza	162
	PARTE SPECIALE TREDICESIMA	163

•	Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".	163
•	Contrabbando	163
1.	Definizioni	164
2.	Fattispecie di Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-quinquiesdecies) ()	164
2.1.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	165
2.2.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	165
2.3.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	166
2.4.	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	166
2.5.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	166
2.6.	Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	167
2.7.	Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;	167
2.8.	Compensazione indebita (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	168
2.9.	Modifiche al recepimento della direttiva PIF	168
2.10.	Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni"	168
2.11.	Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società	168
2.12.	Sanzioni interdittive	168
3.	Processi Sensibili	168
4.	Regole di comportamento	169
4.1.	Destinatari	169
4.2.	Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	169

4.3. Organizzazione e poteri	169
4.4. Obblighi e divieti di carattere generale	169
4.5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale	170
4.6. Tracciabilità	170
5. Ricorso a servizi di terzi	170
6. Procedure	170
7. Controllo	171
8. Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) ()	171
8.1. Definizione di contrabbando ed elencazione dei reati	171
8.2. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure	172
9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	172
9.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	172
9.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	173
PARTE SPECIALE QUATTORDICESIMA	174
• Rapporti contrattuali	174
a) Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi	174
b) Rapporti con partner nella commercializzazione	174
1. Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi	175
1.1. Selezione degli appaltatori e dei consulenti	175
1.2. Dichiarazioni e impegni contrattuali	175
1.2.1. Impegni del Prestatore	175
1.2.2. Dichiarazioni del Prestatore	176
1.2.3. Contratti già in essere	176
1.3. Prestatore che sia una società o un'impresa in forma associativa	176
1.4. Clausola risolutiva	177
1.5. Segnalazione di criticità	177
1.6. Clausole particolari per determinati ambiti di servizi	177
1.6.1. Pubblica Amministrazione	177
1.6.2. Servizi in materia di salute / sicurezza sul lavoro e in materia ambientale	177
1.6.3. Informatica	177



1.7. Non esaustività	178
2. Rapporti con partner nella commercializzazione	178

ALLEGATI

Allegato "A"

- Code of Compliance (Codice Etico) del Gruppo KION alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Descrizione	Data Approvazione
Adozione del Modello (deliberazione del Consiglio di Amministrazione)	6 dicembre 2016
Primo aggiornamento	13 dicembre 2017
Secondo aggiornamento (da parte dell'Amministratore Delegato)	26 giugno 2018
Terzo aggiornamento	22 aprile 2020
Quarto aggiornamento	13 marzo 2023
Quinto aggiornamento	11 giugno 2025

DEFINIZIONI

(*Infra* nel testo le definizioni sono riportate con le iniziali in lettere maiuscole, ma non in grassetto)

Amministratore/i Esecutivo/i	Gli amministratori muniti di deleghe operative e poteri: Presidente ove munito di poteri e Amministratore Delegato/i ove nominato/i..
Codice Etico	L'insieme delle disposizioni di cui al <i>Code of Compliance</i> del Gruppo KION recepito dalla Società e al Codice Etico adottato dalla Società.
Collaboratori	I soggetti aventi con Linde di prestazione d'opera o di servizi diversi dal lavoro subordinato.
Consulenti	I soggetti con competenze professionali specifiche in determinate materie, non dipendenti di Linde Material-Handling Italia, che assistono Linde Material-Handling Italia nello svolgimento di attività, fornendo consulenza, assistenza, pareri, informazioni.
D.lgs. 231/2001 o Decreto 231 o Decreto	Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 come modificato nel tempo.
Destinatari	(i) (gli Organi Sociali (come appresso definiti), (ii) tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, (iii) Dipendenti (come appresso definiti) di Linde, (iv) Collaboratori e Consulenti in generale di Linde (anche in forma di società), (v) stagisti, (vi) personale distaccato presso Linde da altra società, ivi compreso il personale somministrato, nonché (vii) i componenti dell'Organismo di Vigilanza per quanto ad essi riferibile. I soggetti di cui ai punti (iii), (iv), (v) e (vi) che precedono che opereranno in nome e per conto, o anche solo per conto, di Linde (come appresso definita) sono tenuti a osservare sia il Modello 231 di Linde sia il Modello 231 di Linde, i cui contenuti - stante la sostanziale identità di attività - sono sostanzialmente analoghi. Sono altresì Destinatari i dipendenti di STILL e i soggetti legati a STILL nel senso di cui ai punti (iv), (v) e (vi) che opereranno in nome e per conto o anche solo per conto di Linde.
Dipendenti	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Linde Material-Handling Italia, ivi compresi i dirigenti.

Flussi Informativi (ove non specificato diversamente)	Informazioni, dati, notizie e documenti da fornire su base periodica dalla Società all'Organismo di Vigilanza.
Fornitori	I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, vendono a Linde beni o erogano servizi o prestazioni di qualsivoglia natura.
GDPR e D.lgs. di adeguamento	Rispettivamente il regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e il D.lgs. 10.08.2018 n° 101, di adeguamento al GDPR della normativa italiana.
Linde o Società	Linde Material-Handling Italia S.p.A., con sede in Lainate (MI), Via De Gasperi 7 (precedentemente con sede in Buguggiate (VA) Via del Luguzzone 3).
Linee Guida	Le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 indicate da Confindustria.
Manuale QSA o Manuale	Il Manuale del Sistema Integrato di Qualità Sicurezza e Ambiente adottato da Linde.
Modello 231 o Modello	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Linde ai sensi del Decreto 231.
Organi Sociali	L'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Linde.
ODV o Organismo	L'organismo di vigilanza previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
P.A.	La Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale - a titolo esemplificativo - tutti gli uffici statali centrali e periferici, gli enti locali, gli enti pubblici in generale, il relativo personale, nonché i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
Prestatori di Servizi	I soggetti ai quali la Società affida - con contratto di appalto o con contratto d'opera o con contratto di qualsivoglia altra natura - l'esecuzione di opere o servizi di qualsivoglia natura.
Procedura/e	Le regole interne aziendali da osservare nell'ambito dei Processi Sensibili.
Processi Sensibili	I processi aziendali nello svolgimento dei quali è ravvisabile il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto.
Protocolli	L'insieme delle procedure e prassi, e delle attività di controllo, poste in essere dalla Società nell'ambito dei Processi Sensibili al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di Reati Presupposto.
Reato/i Presupposto	Il reato/i per il/i quale/i è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/ 2001, ivi compresi, ai soli fini definitori, anche gli illeciti richiamati dall'art. 187- <i>quinquies</i> del D.lgs.

	58/1998 (testo unico della Finanza);
Segnalazione	Comunicazione all'Organismo di Vigilanza (o alla Società) di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti: a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reato Presupposto previsti dal Decreto 231, ancorché non espressamente trattati nel Modello, b) violazioni relative al Modello 231 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure), c) illeciti in generale.
STILL	STILL S.p.A., con sede in Lainate, Via De Gasperi 7



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI

1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato

1.1.1. Presupposti della responsabilità

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità diretta a carico delle società (e degli enti in genere) per alcuni reati (appresso Reato/i Presupposto) commessi da

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *soggetti apicali*);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *soggetti sottoposti alla direzione altrui*).

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità alla società richiede quale presupposto essenziale che il Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva dell'evento della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Peraltro, nel caso di delitti colposi l'interesse va valutato con riferimento non alla volontà del verificarsi dell'evento, ma alla condotta ⁽¹⁾.

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici – soprattutto, ma non solo, di carattere patrimoniale – tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (vedasi Cass., II Sez. Penale, n. 3615 del 2005).

1.1.2. Fonte della responsabilità

Nel determinare la fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi la Corte di Cassazione fa riferimento alla cosiddetta "colpa di organizzazione". Vale a dire che il rapporto fra la persona giuridica (società) e l'illecito commesso dal singolo – che fonda la responsabilità della prima – non si giustifica solo in relazione al fatto che la persona fisica abbia commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma anche con il fatto che l'illecito sia ricollegabile ad un comportamento

⁽¹⁾ Nei reati di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro appare fuori luogo presumere un interesse all'evento (morte o lesione), essendo invece configurabile un interesse o vantaggio, per svariati motivi, nella inosservanza delle norme cautelari. Ad esempio, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nel risparmio di costi o in altri vantaggi economici a scapito della sicurezza.

(difetto gestionale) dell'ente: in sostanza, anche in relazione alla persona giuridica si vuole (e si deve) rinvenire una certa qual forma di colpevolezza, potendo l'ente essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso da determinate persone fisiche solo quando alcune lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose ⁽²⁾.

1.1.3. Natura della responsabilità

La natura della responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore e ritenuta "penale" da molti commentatori, è stata considerata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione ⁽³⁾ come un *tertium genus* che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo - nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle della massima garanzia - e che si rivela del tutto compatibile con i principi costituzionali ⁽⁴⁾.

1.1.4. Autonomia della responsabilità

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità della società è autonoma da quella della persona fisica ma non dalla obiettiva realizzazione di un reato. Pertanto, una volta che sia accertata la sussistenza dei criteri di imputazione soggettiva della società (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società da uno dei soggetti sopra indicati), la società risponde del reato anche se l'autore non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto ⁽⁵⁾. In altre parole, perché sussista la responsabilità dell'ente è «necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile».

1.1.5. Concorso nel reato

La responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso di concorso nel reato,

⁽²⁾ I profili della "colpa di organizzazione" sono strutturati diversamente a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, in quanto nei due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare la conseguenza sanzionatoria a suo carico:

- nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi - mediante l'adozione di una organizzazione adeguata e di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione - di modo che la commissione del reato sia stata possibile solo grazie ad una elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;
- nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; l'esistenza di tale deficit di organizzazione comunque esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi *ex ante* ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽³⁾ Cassazione Sezioni Unite 24 aprile 2014 n. 38343, nota come sentenza "Thyssen".

⁽⁴⁾ La Corte ha esaminato gli orientamenti dottrinari secondo cui il sistema normativo delineato dal D.lgs. 231/2001 configurerebbe rispettivamente (i) una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all'istestazione della normativa, ovvero (ii) una responsabilità sostanzialmente di tipo penale essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo altresì estese all'ente le garanzie proprie del processo penale, ovvero, (iii) un *tertium genus*, concludendo per quest'ultima natura e considerando il sistema 231 come un *corpus* normativo di impronta peculiare.

⁽⁵⁾ Cfr. Cass. Sez. VI penale, 7 luglio 2016 n. 28299

sempre che sussistano le cause di riconducibilità alla società ⁽⁶⁾.

1.1.6. Delitti tentati

La responsabilità dell'ente si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231).

1.1.7. Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche per i reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1.8. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità della società comporta l'irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva (di cui *infra*).

In prosieguo con il termine "D.lgs. 231/2001" o "Decreto" si intenderà il decreto originario come modificato nel tempo; i numeri di articoli di legge senza indicazione del provvedimento normativo a cui ineriscono si intendono riferiti al D.lgs. 231/2001.

1.2. I Reati Presupposto (categorie)

I Reati Presupposto appartengono alle seguenti categorie:

- 1.2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- 1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- 1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- 1.2.4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione) (art. 25);
- 1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- 1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- 1.2.7. Reati societari (art. 25-ter);
- 1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- 1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1)
- 1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- 1.2.11. Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- 1.2.12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);

⁽⁶⁾ Un'ipotesi spesso ricorrente è quella di concorso nei reati dell'appaltatore, in relazione alla c.d. posizione di garanzia del committente (su cui *infra*).

- 1.2.13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies);
- 1.2.14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1)
- 1.2.15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- 1.2.16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- 1.2.17. Reati ambientali (art. 25-undecies);
- 1.2.18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- 1.2.19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).
- 1.2.20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- 1.2.21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- 1.2.22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- 1.2.23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)
- 1.2.24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)
- 1.2.25. Reati transnazionali (previsti dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).

1.3. Le sanzioni

Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio (nei confronti degli enti) che può comportare conseguenze rilevanti sia dal punto di vista dell'impatto economico sia da quello della stessa continuità dell'attività, posto che sono previste anche sanzioni interdittive, fra le quali vi è l'interdizione dall'esercizio dell'attività sociale anche in via definitiva, in ipotesi estreme per gravità e reiterazione.

Le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico della società si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)

In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata. Le sanzioni pecuniarie vengono quantificate con un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000; il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258,00 (duecento cinquantotto) ad un massimo di euro 1.549 (millecinquecento quarantanove).

La commisurazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: il numero delle quote è determinato «... *tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e*

patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione ...» (7).

1.3.2. Sanzioni interdittive (art. 13 - 14)

Le sanzioni interdittive sono indicate dalla legge in via tassativa e hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta da parte del giudice (8).

Dette misure consistono in:

- a) interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo ove siano espressamente previste con riferimento a specifici Reati Presupposto (principio di legalità), e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso
 - da soggetto in posizione apicale, ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- gli illeciti siano reiterati.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

(7) In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta. L'art. 12 infatti dispone che:

«1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.»

(8) L'art. 14 dispone che

«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»

1.3.3. Confisca (art. 19)

È obbligatoria la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (art. 6 D.lgs. 231/2001 ultimo comma), confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18)

Il Giudice può disporre a propria discrezione la pubblicazione della sentenza, a spese della società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della società.

2. CONDIZIONI PERCHÉ LA SOCIETÀ POSSA ESSERE ESONERATA DA RESPONSABILITÀ

La società o ente può beneficiare di esonero da responsabilità qualora provi in giudizio (art. 6 del D.lgs. 231/2001):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Inoltre, la società o ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse *esclusivo* proprio o di terzi.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.1. La documentazione relativa al Modello

3.1.1. Linde ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di cui al presente documento) (di seguito per brevità indicato anche come il "**Modello**") ai fini della prevenzione della commissione di alcune specifiche tipologie di Reati Presupposto previste dal D.lgs. 231/2001 da parte dei soggetti apicali, e degli altri soggetti di cui al precedente par. 1.1., il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

3.1.2. La Società si è altresì dotata di un **Codice Etico (Code of Compliance del Gruppo KION)**, parte integrante del Modello e allegato *sub* "A", che contiene, fra l'altro, principi di comportamento tali da determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la piena consapevolezza che la commissione di

reati è fortemente censurata dalla Società e comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari (o di altro tipo per i non dipendenti).

- 3.1.3. Il Modello, oltre che dal Codice Etico, è integrato dai **"Protocolli"** (comprensivi di **"Procedure"** e **"Prassi"**) relativi ai Processi Sensibili (come appresso definiti), sia preesistenti sia volta per volta adottati dagli amministratori esecutivi della Società: Le procedure possono essere predisposte e diffuse ai rispettivi destinatari **anche per via informatica**.

I Protocolli costituiscono anch'essi parte integrante del Modello ⁽⁹⁾.

- 3.1.4. La Società, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza (ODV) con il compito di vigilare sull'efficacia, il funzionamento e l'osservanza del Modello e dei Protocolli nonché di promuoverne l'aggiornamento.
- 3.1.5. Il Modello adottato da Linde M-H è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi forniti dalle «*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001*» suggerite da Confindustria.
- 3.1.6. Il Modello e i Protocolli configurano un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo volto a prevenire la commissione dei Reati Presupposto e a incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.
- 3.1.7. Costituiscono parte integrante del Modello anche (i) i Principi di Compliance KION per Partner Indipendenti nell'organizzazione Sales & Service di KION e (ii) il KION Group Supplier Code of Conduct.

3.2. Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento

3.2.1. Organo competente

Il Modello – in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. 231/2001 - è un «*atto di emanazione dell'organo dirigente*» e, in quanto tale, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Modello è stato approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di Linde come indicato nella cronologia in epigrafe, e sarà suscettibile di modifiche e integrazioni come appresso specificato.

3.2.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale

La Società e l'ODV verificano, ciascuno per quanto di competenza, la necessità o l'opportunità di procedere ad aggiornamenti del Modello. L'ODV formula all'uopo proposte al C.d.A.

Eventuali aggiornamenti del Modello di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie competono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso considerati aggiornamenti di carattere sostanziale quelli che riguardano la previsione di nuovi rischi o la modifica / integrazione della previsione di rischi esistenti, nonché quelli che riguardano modifiche della struttura

⁽⁹⁾ In prosieguo, ogniqualvolta si menzionerà il Modello, si indenterà pertanto l'insieme del presente documento (allegati e Codice Etico compresi) e dei Protocolli/Procedure.

organizzativa aziendale o l'individuazione/modifica/integrazione di nuove attività sensibili o Processi Sensibili.

L'aggiornamento del Modello va valutato in particolare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) che siano intervenute nuove leggi o modifiche normative rilevanti rispetto all'attività della Società;
- b) che siano sopravvenute esigenze aziendali derivanti da mutamenti dell'organizzazione societaria/aziendale e/o del perimetro dell'attività sociale, o nelle modalità di svolgimento di quest'ultima;
- c) che siano state riscontrate significative violazioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

3.2.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale

Gli aggiornamenti del Modello che non rivestono carattere sostanziale possono essere effettuati dagli Amministratori Esecutivi nell'ambito delle rispettive deleghe, con impegno a riferire al Consiglio di Amministrazione e sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure

L'adozione di nuovi Protocolli/Procedure, nonché la modifica e abrogazione dei singoli Protocolli/Procedure, è di pertinenza degli Amministratori Esecutivi, nell'ambito delle deleghe ad essi conferite, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.5. Informativa all'ODV

Ogni aggiornamento del Modello deve essere comunicato all'ODV.

3.3. **Destinatari del Modello**

3.3.1. Soggetti interni e *partner*

Il Modello si rivolge ai Destinatari come definiti in epigrafe: esso pertanto si rivolge non soltanto ai dipendenti e agli organi sociali di Linde, bensì anche ai suoi fornitori, ai suoi consulenti e ai soggetti in generale che entrano in rapporti d'affari con la Società (appresso "*Partner*") e siano coinvolti nei Processi Sensibili come appresso definiti e individuati.

I Partner saranno chiamati a sottoscrivere un impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico di Linde ovvero a dichiarare di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico di Linde.

3.3.2. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Linde prende atto del Modello, formalizzando il proprio

impegno ad osservarlo per quanto lo riguarda.

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e per l'affinità professionale, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'Organismo di Vigilanza, oltre che degli organi e delle funzioni di controllo interno.

Il Collegio pertanto deve essere sempre informato dell'eventuale (contestazione di) commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché di eventuali carenze del Modello o di inosservanza dello stesso.

Il Collegio Sindacale deve a sua volta tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle eventuali violazioni del Modello, anche solo tentate, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del proprio mandato.

4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

4.1. Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una parte generale e da Parti Speciali, una per ciascuna categoria di Reati Presupposto il rischio di commissione dei quali, dalle analisi compiute, è ritenuto concretamente riscontrabile e rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

4.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori

4.2.1. Prevenzione dei rischi e *compliance*

La funzione primaria dell'adozione del Modello, integrato con i Protocolli, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di *governance* - con adozione di procedure ed attività di controllo (preventive ed *ex post*) - che abbia come obiettivo la prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei Reati Presupposto, efficace ed effettivo in relazione alle disposizioni del D.lgs. 231/2001.

Il Modello tiene conto delle specifiche tipologie di Reati Presupposto il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

La Società chiede a tutti i destinatari il rispetto e l'osservanza del Modello, con l'obiettivo di fornire ai protagonisti della vita aziendale i principi e le regole a cui ispirare la propria condotta sia in linea generale, sia in occasioni specifiche, sia in eventuali situazioni preventivamente non identificabili.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai Destinatari - la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di Reati Presupposto - la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale (o in taluni casi illecito amministrativo) la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di Linde anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL di riferimento.

4.2.2. Punti qualificanti del Modello

I punti qualificanti del Modello sono:

- a) l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione dei Reati Presupposto e la formalizzazione di procedure aziendali tali da regolamentare lo svolgimento di tali attività;
- b) l'assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- c) l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- d) la tracciabilità delle decisioni e della documentazione concernenti le operazioni aziendali effettuate nell'ambito dei processi sensibili;
- e) l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) dotato di autonomia e indipendenza operativa, e di adeguate risorse, umane e finanziarie, per l'assolvimento dei compiti ad esso assegnati dalla legge;
- f) lo svolgimento degli opportuni controlli;
- g) l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello;
- h) la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

4.2.3. Destinatari del Modello

I Destinatari del Modello sono specificati in epigrafe nel paragrafo definizioni.

4.2.4. I controlli

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello (integrato dai Protocolli/Procedure), di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo, nonché di promuoverne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti di normativa e di attività aziendale che dovessero sopravvenire, nonché alle necessità che dovessero emergere da eventuali violazioni, formulando eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione. Il tutto come appresso sviluppato in dettaglio.

5. PROCESSI SENSIBILI IN LINDE

5.1. Mappatura dei rischi

5.1.1. Oggetto e attività sociale

La società ha per oggetto sociale l'esercizio di attività di studio e commercializzazione di macchine e mezzi di movimentazione di ogni genere, e dei relativi accessori e pezzi di ricambio, e in particolare:

- a) di carrelli elevatori, normali e speciali, e altri mezzi o sistemi semoventi o per impianti fissi, atti alla movimentazione di materiali;
- b) di veicoli elettrici a batteria per applicazioni commerciali, industriali, destinati

al trasporto di persone, merci e promiscuo;

- c) dei relativi gruppi, sottogruppi, attrezzature normali e/o speciali, componenti specifici e/o complementari, ricambi, accessori;
- d) di motori, pompe, trasmissioni idrostatiche e componenti oleodinamici in genere.

Per tutti i prodotti oggetto dell'attività sociale di cui ai punti precedenti la Società può effettuare la vendita o il noleggio, anche in qualità di intermediario, nonché il montaggio, assemblaggio, magazzinaggio, manutenzione, riparazione, revisione e assistenza in proprio o per conto terzi ⁽¹⁰⁾.

5.1.2. Struttura organizzativa

Dal giugno 2021 la struttura della società STILL S.p.A. è confluita, insieme con le strutture della società consociata Linde Material-Handling Italia S.p.A. ("**Linde**") in un'unica Operating Unit denominata: KION ITS EMEA Italy ⁽¹¹⁾. Le due società hanno comunque mantenuto le rispettive identità di distinte persone giuridiche ⁽¹²⁾.

La struttura organizzativa di KION ITS EMEA Italy alla data di aggiornamento del Modello è articolata in tre divisioni denominate Sales & Service, ciascuna relativa rispettivamente ai prodotti con marchio STILL, Linde e Baoli ⁽¹³⁾, nonché nelle ulteriori funzioni "trasversali" di primo livello denominate: Intralogistic Solutions, Business Operations, Strategic Marketing, Human Resources e Business Transformation. Nell'ambito della suddetta ristrutturazione Linde ha ceduto a STILL, con effetto civilistico dal 1° aprile 2022, il ramo d'azienda Linde riguardante l'attività aziendale denominata "officina", che è stato trasferito nell'insediamento di Lainate. Le funzioni "Sales & Service" fanno parte delle rispettive unità legali.

Tutte le funzioni sopra indicate riportano gerarchicamente a uno degli amministratori delegati di STILL, il quale ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Linde.

⁽¹⁰⁾ La società può anche effettuare la raccolta del risparmio presso azionisti tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso da parte della società stessa, nonché presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una medesima controllante, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 1.09.1993 n. 385 e con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Per il conseguimento e nell'ambito della finalità sopra dette l'oggetto sociale prevede altresì che la Società possa compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) - ivi comprese l'assunzione di mutui sotto qualsiasi forma, anche ipotecari, sovvenzioni e finanziamenti, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi -, acquistare o cedere in qualsiasi forma brevetti, licenze, procedimenti di fabbricazione, nonché assumere e dismettere partecipazioni in società ed imprese aventi oggetto affine o collegato al proprio, anche intervenendo alla loro costituzione.

Sono escluse espressamente dall'oggetto sociale le attività riservate a iscritti ad albi professionali o comunque vietate per legge, nonché lo svolgimento professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e delle altre attività riservate di cui al D.lgs. 24.02.1998 n. 58 (TUF), l'attività bancaria e di raccolta del risparmio fra il pubblico di cui al D.lgs. 01.09.1993 n. 385, nonché lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi altra attività finanziaria soggetta a riserva di legge. È altresì escluso lo svolgimento di attività fiduciaria e di qualsiasi attività professionale riservata.

⁽¹¹⁾ Per società consociate si intendono società controllate dalla medesima controllante; nella situazione considerata la controllante comune è KION GROUP A.G., società di diritto tedesco.

⁽¹²⁾ La Società Linde aveva già in precedenza adottato, e mantiene, un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Viceversa, siffatto modello non è stato adottato da Baoli.

⁽¹³⁾ Le divisioni Sales & Service si occupano dell'attività commerciale e di servizio sul territorio nazionale per i rispettivi marchi, Filiali incluse.

Della Struttura organizzativa KION ITS EMEA Italy fanno altresì parte le funzioni Sales & Service Controlling (che fa attualmente capo a un consigliere di amministrazione di STILL) e KION Financial Services.

Nella sostanza, pertanto, si è realizzata, attraverso rapporti inter-company e adeguati distacchi di personale, una unione delle strutture che operano per i marchi STILL e Linde) finalizzata a raggiungere insieme obiettivi di sviluppo ⁽¹⁴⁾. La nuova organizzazione è stata illustrata all'interno delle società, e ai terzi, attraverso appositi comunicati organizzativi ed eventi.

Le strutture sottostanti al Management Team di cui sopra sono in corso di definizione attraverso un processo di co-creazione per fasi (così come è avvenuto per la prima linea), che coinvolge figure chiave in Italia e di Gruppo.

La Società è dotata di una procedura che disciplina i poteri di firma e rappresentanza verso l'esterno.

5.1.3. Attività svolta

Con la cessione dell'"officina" Linde svolge presso la sede di Lainate attività di commercializzazione (vendita e noleggio).

Rimane invariata l'attività della Filiali ⁽¹⁵⁾ che si occupano di commercializzazione e manutenzione anche presso il cliente.

Inoltre, la Società possiede l'intero capitale sociale di due concessionarie, alle quale trasmette le proprie regolamentazioni interne, per quanto applicabili.

5.1.4. Non quotazione

La Società non è quotata in borsa o in altri mercati regolamentati; tuttavia fa parte di un gruppo ("KION Group") la cui Capogruppo KION GROUP AG è quotata presso la Borsa Valori di Francoforte.

5.1.5. Individuazione dei Processi Sensibili

La mappatura delle attività della Società da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente il rischio rilevante di commissione dei Reati Presupposto, ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili, come *infra* definiti.

Tale mappatura è stata effettuata attraverso:

- a) l'analisi dell'attività aziendale, mediante colloqui con il CEO e il management delle funzioni chiave al momento dell'adozione del Modello ⁽¹⁶⁾;
- b) l'analisi dell'attività aziendale nella sua evoluzione con la creazione della Business Unit KION ITS EMEA Italia di cui sopra;

⁽¹⁴⁾ Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni degli amministratori della Società in merito agli interessi di cui sono portatori in quanto membri di organi di amministrazione di altre società del Gruppo KION, per le operazioni con le stesse intercorrenti; e delibera se ravvisare o meno in dette operazioni attività pregiudizievoli ai sensi dell'art. 2391, 2° comma, c.c., tenendo conto anche dei benefici che derivano alla Società dalle sinergie di gruppo. Inoltre, gli amministratori esecutivi prendono atto delle linee guida di *governance* del Gruppo KION.

⁽¹⁵⁾ Rispettivamente in San Giuliano (MI), Castelmaggiore (BO), Pomezia (Roma) e Preganziol (TV).

⁽¹⁶⁾ In particolare, oltre al *General Manager*, sono stati sentiti il *Customer Services Manager*, il *Sales Manager*, il *Sales & Network Manager*, il Responsabile IT, la Responsabile del Trattamento Dati Personali, il *Credit Manager*, la Responsabile di *Accounting* (con esclusione degli aspetti fiscali, che sono affidati a un primario studio professionale esterno), la Responsabile di *Communication*, la Responsabile dell'ufficio Gestione del Personale (assunzioni), la Segretaria di Direzione, il RSPP.

- c) l'analisi di documentazione aziendale, con particolare riguardo alla struttura organizzativa, ai poteri di firma e alla documentazione di sistema;
- d) l'individuazione delle tipologie di Reati Presupposto nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- e) l'individuazione dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali Reati Presupposto potrebbero essere commessi ("**Processi Sensibili**") e il concreto livello di rischio di accadimento;
- f) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- g) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare ("*gap analysis*").

5.2. I Processi Sensibili rilevanti individuati

Nell'attività sociale sono stati individuati i processi sensibili appresso indicati, con riserva di più dettagliata specificazione nelle singole parti speciali.

- 5.2.1. Processi sensibili in relazione ai *"reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico" o frode nelle pubbliche forniture*" (Art. 24).

I rischi di commissione dei reati in questione sono ritenuti sostanzialmente minimi in quanto la Società raramente richiede contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Quando ciò avvenisse la richiesta potrebbe riguardare contributi per la formazione del personale e finanziamenti per servizi di *e-commerce*.

Per quanto concerne i contratti di pubbliche forniture, gli stessi, pur non rientrando nell'attività tipica della società, possono trovare luogo.

La Società ha dunque ravvisato l'opportunità che la materia venga disciplinata.

- 5.2.2. Processi Sensibili in relazione ai *"reati informatici e trattamento illecito di dati"* (art. 24-bis).

Per quanto attiene i reati informatici, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: accesso, utilizzo e gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; installazione di apparecchiature che potrebbero essere in grado di intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; detenzione e diffusione di password e codici di accesso a sistemi informatici; predisposizione di documenti informativi; utilizzo di identità digitali; trattamento dati con riferimento alla normativa italiana, europea e internazionale (GDPR e D.lgs. 10.08.2018 n° 101, di adeguamento al GDPR della normativa italiana).

- 5.2.3. Processi Sensibili in relazione ai *"reati nei confronti della Pubblica Amministrazione"* (art. 25).

I soggetti intervistati confermano che la commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (**P.A.**) presenta un rischio rilevante con riferimento a

pressoché tutti i *Reati Presupposto* contemplati dalla norma.

I Processi Sensibili rilevanti si riferiscono principalmente a: domande in genere volte ad ottenere licenze, permessi, autorizzazioni, e concessioni, nonché eventuale partecipazione a gare indette da pubbliche amministrazioni o trattative private con le stesse; rapporti con uffici ministeriali, regionali, provinciali, comunali, e uffici della P.A. in genere (a titolo meramente esemplificativo: Agenzia delle Entrate, GDF, enti previdenziali, ASL, ARPA, Autorità di pubblica sicurezza, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco, ecc.); contatti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio; assunzioni obbligatorie; attività concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dell'ambiente; ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società.

Tutto quanto sopra anche nell'ambito delle attività ispettive della Pubblica Amministrazione.

5.2.4. Processi Sensibili in relazione ai "*reati societari*" (art. 25-ter)

Per quanto attiene i reati societari, i Processi Sensibili rilevanti sono relativi principalmente alla predisposizione delle comunicazioni sociali, siano esse obbligatorie per legge o di natura volontaria, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilanci, relazioni sulla gestione, prospetti, ecc.), nonché alla comunicazione del conflitto di interessi, alle operazioni sul capitale, alla distribuzione di utili, alle operazioni di fusione o scissione, ai riassetti di natura organizzativa.

Inoltre, sono ravvisabili i rischi di commissione dei reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione fra privati con riferimento principalmente alle attività commerciali della Società, ma anche con riferimento ai soggetti terzi incaricati dalla Società di svolgere determinate prestazioni di servizi.,

5.2.5. Processi Sensibili in relazione agli "*abusi di mercato*" (art. 25-sexies)

Per quanto riguarda gli abusi di mercato, non essendo la Società quotata, il relativo rischio può considerarsi sostanzialmente remoto.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la società controllante è quotata presso la Borsa Valori di Francoforte, è stata ravvisata l'opportunità di implementare una procedura che regolamenti la modalità di trattamento e gestione delle informazioni privilegiate che riprenda e rinvii alle procedure di Gruppo.

5.2.6. Processi Sensibili in relazione ai "*reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro*" (art. 25-septies).

Per quanto attiene i reati commessi con violazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: (i) stoccaggio, movimentazione e lavorazioni di carrelli e materiali vari presso le Filiali, (ii) manutenzione dei prodotti presso le Filiali e presso i clienti, (iii) operatività sui prodotti presso terzi a qualsiasi titolo, sia ove gestiti dalla Società, sia ove ceduti a terzi con trasferimento della proprietà o in locazione/comodato (responsabilità del distributore e per eventuale manutenzione), (iv) attività di intralogistica (progettazione di layout di magazzino

e progettazione di nuovi processi per i clienti) (v) rischi ambientali interni, attività di ufficio generiche (con utilizzo di personal computer, videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici e dispositivi informatici in genere)) e (vi) trasporti e utilizzo di automezzi aziendali.

- 5.2.7. Processi sensibili in relazione ai Reati concernenti *“ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio”* (art. 25-octies).

Per quanto attiene i Reati Presupposto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, i Processi Sensibili rilevanti riguardano essenzialmente gli investimenti e le vendite, e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio, gli adempimenti fiscali/tributari e la contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possa derivare la costituzione di fondi neri. Peraltro, considerate le procedure e prassi aziendali, il rischio è ritenuto di rilevanza non particolarmente significativa.

- 5.2.8. Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti *“delitti in materia di violazione del diritto d'autore”* (art.25-novies 231/2001).

Per quanto attiene i delitti in materia di diritti d'autore è ritenuto sussistere un rischio connesso all'utilizzo di *software*.

Inoltre viene ravvisato un rischio in relazione all'ipotetico utilizzo di *software* di precedenti datori di lavoro da parte del personale dipendente e dell'utilizzo da parte della Società di immagini e/o contributi di dipendenti nell'ambito delle iniziative aziendali quali, a titolo esemplificativo, pubblicazioni.

- 5.2.9. Processi Sensibili in relazione al *“reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* (art. 25-decies).

Per quanto attiene il delitto di cui trattasi è ritenuto sussistere un rischio teorico di minima rilevanza.

- 5.2.10. Processi Sensibili in relazione ai *“reati ambientali”* (art. 25-undecies).

I Processi Sensibili afferenti ai reati ambientali, dopo la cessione a terzi dell'officina, riguardano principalmente lo stoccaggio e smaltimento rifiuti pericolosi presso le Filiali e presso terzi, lo smaltimento delle batterie esaurite, lo smaltimento di inchiostri e apparecchiature elettroniche.

- 5.2.11. Processi Sensibili in relazione ai reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge, con riferimento a: *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 25-quinquies con riferimento all'art. 603-bis c.p.) e *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* (art. 25-duodecies).

I Processi Sensibili relativi al reato di cui trattasi riguardano essenzialmente i contratti di appalto di servizi nonché il ricorso ai servizi di agenzie interinali o di società cooperative dei cui servizi la Società vada ad avvalersi.

- 5.2.12. Processi Sensibili in relazione ai *delitti contro l'industria e il commercio* (Art. 25-bis 1)

L'unico processo sensibile ravvisabile afferisce al rischio del reato di *“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”* (art. 517 c.p.) e si manifesta nell'attività di

acquisto di prodotti finiti ai fini di rivendita o noleggio a clienti.

5.2.13. Processi sensibili in relazione ai reati tributari (Art. 25-*quinqüesdecies*)

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente alla contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente alla contabilità; (iii) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) pagamento di imposte.

5.3 Processi Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto.

Per quanto attiene gli altri Reati Presupposto non espressamente menzionati nei paragrafi che precedono, la Società ha riscontrato che nello svolgimento dell'attività sociale non sono ravvisabili rischi rilevanti di commissione degli stessi; verrà comunque svolta un'attività di monitoraggio costante.

5.4 Rispetto della normativa

In tutti i Processi Sensibili vanno rispettate le disposizioni del Modello, del Codice Etico/di comportamento, dei Protocolli/Procedure, fermo il principio generale che chiunque operi per conto della Società deve agire - nella gestione degli affari e nei rapporti con i terzi - nel rispetto della normativa in vigore.

La violazione delle disposizioni del Modello e Codice Etico/di comportamento comporterà per il trasgressore l'irrogazione di sanzioni come in prosieguo specificato.

6. **ORGANISMO DI VIGILANZA**

6.1. **Istituzione e requisiti dei componenti**

6.1.1. Istituzione dell'ODV

La Società istituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (ODV) che ha il compito di vigilare - con continuità, autonomia e indipendenza dai vertici operativi della società - sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, comprensivo dei Protocolli e del Codice Etico, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è a struttura collegiale, composto da tre o più membri, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'ODV approva il regolamento per il proprio funzionamento.

I componenti dell'ODV, nella loro qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

6.1.2. Requisiti dei componenti dell'ODV

Fermi i requisiti dell'autonomia e indipendenza, la maggioranza dei componenti dell'ODV va individuato in soggetti che non siano legati da alcun rapporto di dipendenza con Linde o società da essa controllate.

I componenti dell'ODV devono essere dotati di adeguata professionalità ed esperienza in materia aziendale, giuridica, contabile, fiscale, tecnico gestionale o in alcune di esse, nonché essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa di legge applicabile per i componenti del Collegio Sindacale.

6.1.3. Incompatibilità

Non può ricoprire la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. ⁽¹⁷⁾;
- gli amministratori non indipendenti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società e delle società da questa controllate;
- chi sia stato rinviato a giudizio o condannato, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per uno dei Reati Presupposto;
- chi sia stato oggetto di provvedimenti nell'ambito della legislazione antimafia.

6.1.4. Segreteria tecnica

Al fine di agevolare lo svolgimento dei propri lavori e assicurare il coordinamento con le strutture interne della Società l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di una segreteria tecnica, anche inter-funzionale ed eventualmente costituita da dipendenti della Società.

6.2. **Nomina, compenso, durata, dotazione finanziaria**

6.2.1. Nomina e compenso

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, che ne definisce la struttura e stabilisce il compenso per i singoli componenti.

L'Organismo di Vigilanza nomina il proprio presidente, ove lo stesso non sia stato nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'ODV, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarano di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità sopra indicate, essendo tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

6.2.2. Durata

⁽¹⁷⁾ Vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione, la quale non supera i 3 (tre) anni dalla nomina, e i suoi componenti possono essere in tutto o in parte rinominati.

In caso di impedimento di uno o più componenti ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a due mesi, l'ODV ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procederà alla sostituzione dei componenti indisponibili o a una nuova nomina dell'intero ODV.

6.2.3. Dotazione finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente una dotazione finanziaria proposta dall'ODV stesso della quale l'ODV può disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, salvo eventuali necessità urgenti che potranno essere definite dall'ODV direttamente con un Amministratore Esecutivo della Società o persona dallo stesso delegata.

6.3. Decadenza, revoca, rinuncia - Sostituzione

6.3.1. Decadenza

La perdita dei requisiti per la nomina nell'ODV costituisce motivo di decadenza dall'incarico per i singoli componenti, ma non comporta la decadenza dell'intero ODV.

I componenti che intrattengano un rapporto organico o di lavoro subordinato con la Società o con altra società del gruppo di cui la Società fa parte, o che comunque ricoprono un ruolo all'interno del gruppo al momento della nomina quali membri dell'ODV, decadono automaticamente dall'incarico (i) in caso di cessazione di detto rapporto di lavoro subordinato o ruolo e indipendentemente dalla causa di cessazione, (ii) in caso di assegnazione a mansione diversa da quella in base alla quale il dipendente era stato nominato componente dell'ODV. Resta impregiudicata fatta salva la possibilità di conferma nell'incarico con specifica deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.3.2. Revoca

La revoca dell'ODV o di singoli componenti può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

I fatti appresso indicati costituiscono, a titolo non esaustivo, giusta causa di revoca di un componente dell'ODV:

- accertamento di un grave inadempimento nello svolgimento dei propri compiti;
- omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi tale da far venire meno l'indipendenza;
- violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- avvio, nel caso di componente che sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, di un procedimento disciplinare.

6.3.3. Rinuncia

Ciascun componente dell'ODV può rinunciare in qualsiasi momento all'incarico con comunicazione scritta inviata (anche a mezzo e-mail) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in copia al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri componenti dell'Organismo.

La rinuncia produce i propri effetti al momento della ricezione della comunicazione e il rinunziante avrà diritto al compenso (se dovuto) maturato pro-quota.

6.3.4. Sostituzione

I componenti decaduti o revocati o che hanno rinunciato all'incarico sono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sempre che quest'ultimo non ritenga di ridurre il numero dei membri dell'organismo. I sostituti durano in carica per la durata residua dell'Organismo.

6.4. **Compiti**

6.4.1. All'ODV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello e dei Protocolli da parte dei Destinatari;
- b) sull'effettività e adeguatezza del Modello e dei Protocolli in relazione alla struttura organizzativa aziendale, in funzione dell'effettiva idoneità a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- c) sull'aggiornamento del Modello, e dei Protocolli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative e/o aziendali ovvero nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni del Modello (cfr. art. 7 del Decreto).

6.4.2. Su un piano più specificamente operativo l'ODV, ferma la facoltà di disciplinare in via autonoma la propria attività, svolge comunque i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello e dei Protocolli; restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea").
- b) effettuare e/o sollecitare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- c) coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- d) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello e dei Protocolli
- e) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- f) raccogliere, conservare ed elaborare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono

essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;

- g) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello e nei Protocolli per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;
- h) riferire periodicamente agli organi sociali di Linde in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività ex D.lgs. 231/2001;
- i) segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio;
- j) tenere ogni opportuno contatto, anche ricevendo ed effettuando segnalazioni, con gli ODV, o (in mancanza di ODV) con gli organi di controllo, delle società che controllano Linde o da quest'ultima controllate o con essa sottoposte a comune controllo.

6.4.3. Nell'espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell'ODV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale della Società, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

6.4.4. L'ODV può avvalersi per lo svolgimento delle sue attività - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di qualsiasi struttura della Società (o di società appartenenti al medesimo Gruppo sulla base di accordi di servizio *inter-company*) ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, di consulenti esterni utilizzando in tale ultimo caso il fondo di dotazione.

6.4.5. Le attività di controllo poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando tuttavia che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo.

6.5. Attività e Reporting

L'ODV ha tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- una terza, di carattere eventuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'ODV venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello e/o dai Protocolli, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reato o di illecito amministrativo, o infine nel caso in cui l'ODV ritenga necessario od opportuno che si proceda all'aggiornamento del Modello.

È cura dell'ODV preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

6.6. Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello e sui Protocolli saranno svolte periodicamente secondo le cadenze che l'ODV riterrà opportuno fissare (Piano annuale delle verifiche), ovvero anche al di fuori di quanto programmato.

L'ODV potrà effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

Al suo interno l'ODV può operare, secondo quanto riterrà opportuno, attraverso riunioni, attività dei singoli membri, scambi di informazioni con qualsivoglia mezzo.

6.7. Flussi informativi e conservazione delle informazioni

L'ODV, in aggiunta all'attività di reporting sopra prevista, è tenuto a operare con continuità d'azione, da assicurarsi anche attraverso un costante coordinamento tra l'ODV e il *top management* (o soggetti da questo all'uopo delegati) e l'instaurazione di adeguati flussi informativi dalla Società all'ODV e viceversa, ferme restando le prescrizioni del Modello.

6.7.1. Flussi di comunicazioni da parte dell'ODV

L'ODV:

- a) formula proposte di aggiornamento del Modello nelle ipotesi in cui si rendano necessarie o opportune correzioni, integrazioni, adeguamenti del Modello stesso in relazione a (i) mutamenti del quadro legislativo, (ii) cambiamenti del contesto aziendale (concernenti ad es. il tipo della società, l'organizzazione aziendale, il perimetro di attività, le modalità di produzione), (iii) intervenute violazioni del modello;
- b) invia in caso di necessità e/o urgenza comunicazioni "ad hoc" al vertice operativo della Società;
- c) comunica agli organi sociali le violazioni del Modello che dovessero essere realizzate da componenti degli organi sociali di cui venga a conoscenza..

6.7.2. Flussi di comunicazioni da parte della Società

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e dei Protocolli la Società è tenuta ad attuare nei confronti dell'ODV, in modo tempestivo, flussi informativi aventi ad oggetto tutti i fatti, informazioni, documenti e dati che devono essere portati a conoscenza dello stesso ODV secondo quanto stabilito dal Modello in ogni sua parte, ivi incluso quanto previsto dalle singole procedure.

In particolare:

- a) gli Amministratori Esecutivi o soggetti dagli stessi delegati sono tenuti a comunicare all'ODV:
 - (i) ogni evento, fatto, situazione rilevante in funzione dell'osservanza e del funzionamento del Modello;
 - (ii) gli esiti di eventuali *audit* e verifiche eseguiti da funzioni interne, da strutture del gruppo di appartenenza, dai revisori o da enti esterni che possano avere rilevanza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;

- (iii) i mutamenti della struttura organizzativa, ivi comprese le deleghe di poteri/rilascio procure;
 - (iv) le modifiche del perimetro di attività (ampliamento o contrazione dell'esistente ovvero eventuale intrapresa di nuove attività).
 - b) gli Amministratori Esecutivi o soggetti dagli stessi delegati sono tenuti a dare all'ODV comunicazione dei seguenti eventi attinenti alle attività societarie:
 - (i) avvisi di convocazione delle assemblee;
 - (ii) avvisi di convocazione delle riunioni di consiglio di amministrazione;
 - (iii) costituzione del comitato esecutivo e avvisi di convocazione dello stesso;
 - (iv) istituzione di comitati di natura strategica e relative funzioni (ad esempio: comitato nomine, comitato strategico, comitato investimenti, comitato amministrazione e finanza e simili);
 - (v) eventuali conflitti di interesse riscontrati nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci;
 - (vi) bilancio annuale di esercizio comprensivo delle relazioni degli amministratori e della certificazione da parte dei revisori;
 - (vii) operazioni inerenti al capitale sociale;
 - (viii) operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni, scissioni, scorpori;
 - (ix) criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate.
 - c) i Soggetti Apicali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare all'ODV immediata informazione relativamente a:
 - (i) comportamenti de essi rilevati ritenuti tali da integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o commissione di fattispecie di Reati Presupposto, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
 - (ii) richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia notificato avvisi di garanzia o avviato procedimenti per Reati Presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998;
 - (iii) provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca l'avvio o lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati Presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998;
 - (iv) rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito

della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;

- (v) notizie relative ad eventuali violazioni alle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello e/o dai Protocolli, che possano portare alla commissione di Reati Presupposto.

6.7.3. Altri flussi di comunicazione verso l'ODV

Le funzioni aziendali, secondo le rispettive competenze e attribuzioni organizzative, sono tenute a fornire all'ODV informativa relativamente a:

- (i) richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- (ii) ispezioni della Pubblica Amministrazione;
- (iii) partecipazione a, e aggiudicazione di, gare indette dalla Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- (iv) appalti o contratti dei quali LINDE sia risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata con la Pubblica Amministrazione o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- (v) indicatori di anomalia relativi al controllo di gestione, all'amministrazione e alle attività di tesoreria;
- (vi) identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute/sicurezza sul lavoro e ambiente;
- (vii) risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche specifiche inerenti alla salute/sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'ambiente;
- (viii) verificarsi di incidenti (o quasi incidenti) occorsi a dipendenti, collaboratori o altri soggetti presenti, anche occasionalmente, negli insediamenti industriali, depositi, uffici, unità locali o altri luoghi ove la Società svolga la propria attività.

Restano in ogni caso fermi tutti gli altri obblighi informativi nei confronti dell'ODV previsti dal Modello e dalle Procedure o che fossero richiesti dall'ODV.

6.7.4. Procedura per le segnalazioni all'ODV

La Società è tenuta a provvedere all'emanazione di apposita procedura dedicata alla disciplina dei flussi informativi da essa verso l'Organismo di Vigilanza.

6.7.5. Incontri con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi

L'ODV può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Esecutivi ogni volta che lo ritenga necessario o opportuno, sia in relazione all'attuazione del Modello sia con riferimento a situazioni specifiche e/o a violazioni del Modello.

A sua volta, l'ODV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relativi al

funzionamento e all'attuazione del Modello.

6.7.6. Incontri dell'ODV con funzioni aziendali

Le diverse funzioni aziendali sono tenute a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'ODV, come previsto anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.

L'ODV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

6.7.7. Documentazione

a) Verbalizzazione

Degli incontri dell'ODV con i soggetti ed organi sopra indicati sarà redatto verbale o report, o comunque sarà tenuta adeguata traccia. I verbali/report saranno custoditi dalla Società, con copia all'ODV.

b) Conservazione documenti

Le diverse funzioni aziendali sono tenute a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'ODV, come previsto anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.

Le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'ODV nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'ODV stesso, mantenendo la dovuta riservatezza sui documenti e sulle informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dati.

6.8. Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ritenuto che, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'ODV comporta (quale, ad esempio, l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi o le segnalazioni di cui infra), la Società, fermo restando in capo alla stessa la titolarità del trattamento dati ai sensi del GDPR, debba designare - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di *accountability* (art. 24 del GDPR) - i singoli membri dell'ODV quali soggetti "autorizzati" al trattamento (art. 4 n. 10, art. 29, art. 32 par. 4 GDPR e anche art. 2- *quaterdecies* del Codice Privacy). Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati ricevuti, devono attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR.

Il titolare a sua volta è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all'ODV l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria nell'adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata normativa ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ I principi esposti sono enunciati in una comunicazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali resa a favore dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 del maggio 2020; presupposto dell'enunciato

6.9. Segnalazioni whistleblowing

6.9.1. Istituzione dei canali di segnalazione

Al fine di dare attuazione alle previsioni introdotte dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", nonché di quelle contenute nell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, la Società ha attivato canali di segnalazione interna che tutelino – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia – la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, adottando contestualmente un'apposita procedura che ne disciplina la gestione.

6.9.2. Canali di segnalazione

Le Segnalazioni possono essere effettuate scegliendo tra i seguenti canali riservati:

- a) una piattaforma informatica fornita da provider esterno tramite la quale effettuare una segnalazione in forma scritta
- b) una hotline telefonica tramite la quale effettuare una segnalazione in forma orale;
- c) la richiesta di un incontro di persona con il soggetto incaricato della gestione dei suddetti canali.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

6.9.3. Contenuti delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti; devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti da compiere e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione; devono astenersi dal riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni, che possono avere ad oggetto violazioni già commesse o che, sulla base di elementi concreti, si ritiene possano essere commesse, hanno ad oggetto le violazioni e gli illeciti di cui al D.Lgs. 24/2023.

del Garante è che l'Organismo di Vigilanza, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, deve essere considerato "parte dell'ente" in quanto operante nell'ambito dell'organizzazione dell'ente (come del resto statuito dall'art. 6 del Decreto 231).

6.9.4. Tutela del segnalante (divieto di ritorsioni)

È vietato ogni genere di atto o comportamento ritorsivo - vale a dire un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto - nei confronti dei soggetti segnalanti, dei facilitatori, delle persone coinvolte, dei colleghi di lavoro del Segnalante e delle persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e agli enti di proprietà del Segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i possibili atti ritorsivi: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione; le molestie ecc.

Le tutele in oggetto non sono applicabili a coloro che effettuano segnalazioni nella consapevolezza che le stesse contengono informazioni palesemente prive di fondamento, così come informazioni che siano già di pubblico dominio nel momento in cui la segnalazione viene effettuata, o qualora le stesse abbiano ad oggetto mere contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, inerenti in via esclusiva ai rapporti individuali di lavoro ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

6.9.5. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 sono gestite, secondo le modalità previste dall'apposita procedura emanata dalla Società, da apposito organo collegiale costituito all'interno della Società e composto da: Compliance Representative, Compliance Manager e Presidente dell'ODV. Tutte le segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza, sia al momento del ricevimento, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti, salvo quanto si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle segnalazioni e fermi restando gli obblighi di rendere informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Va ricordato che il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. Non sussiste giusta causa di rivelazione nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Notizie e documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito (e, in particolare, devono essere mantenuti all'interno del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine).

6.9.6. Sanzioni

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto infra nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante
- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

7.1. Comunicazione

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo della Società assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. Analoga conoscenza, secondo analoghi criteri, deve essere assicurata ai Protocolli.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci, dalla Direzione HR insieme con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello e dei Protocolli.

La Società individuerà i fornitori e i clienti, ivi compresi collaboratori esterni e *partner* a vario titolo, a cui fornire eventuale informativa in merito all'adozione del Modello e ai contenuti del Modello stesso, con richiesta dell'impegno a rispettare i principi contenuti nel medesimo.

7.2. Formazione

7.2.1. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

Linde prevede pertanto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Un'informativa specifica sul Modello è inserita nella lettera di assunzione per tutti i neo assunti ed inoltre, sul sito *internet* della Società, è dedicata all'argomento una specifica sezione che viene aggiornata periodicamente, sulla base delle evoluzioni della normativa e/o aggiornamenti del Modello.

7.2.2. La formazione è obbligatoria nei confronti di tutti i Destinatari.

La formazione deve avvenire con un'adeguata periodicità e con modalità di rilevamento della partecipazione e dell'apprendimento da parte dei destinatari.

7.2.3. All'ODV può essere richiesto di partecipare alla formazione.

In ogni caso *(i)* il Piano di Formazione deve essere comunicato all'ODV per eventuali commenti o suggerimenti e *(ii)* la documentazione concernente la formazione (con il relativo esito) deve essere tenuta a disposizione dello stesso ODV.

7.2.4. La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono.

a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza.

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società avviene sulla base di un seminario iniziale e di aggiornamenti periodici, a cui partecipano, di volta in volta, tutti gli eventuali nuovi amministratori e i neo assunti con la qualifica di dirigente, o dotati di poteri di rappresentanza.

b) Altro personale.

La formazione del restante personale avviene *(i)* sulla base di una nota informativa interna che, per i neo assunti, viene allegata alla lettera di assunzione, *(ii)* sulla base di un seminario di formazione iniziale anche mediante e-learning, *(iii)* mediante successivi aggiornamenti periodici anche in relazione a eventuali mutamenti di mansione o modifiche della normativa.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli.

7.2.5. In caso di incomprensioni o dubbi interpretativi i Destinatari devono rivolgersi ai superiori gerarchici e, ove le incomprensioni e i dubbi non siano risolti, all'ODV.

7.2.6. Documentazione

La conservazione della documentazione relativa alle attività di informazione e di formazione sarà a cura delle Risorse Umane, a cui è assegnata la responsabilità della formazione interna.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello, fermo quanto stabilito al par. 7.2.5 che precede, potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Modello, per quanto attiene il personale dipendente, fa parte delle regole disciplinari aziendali.

8.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati (dirigenti esclusi) si applicano le sanzioni previste nel CCNL di categoria, o nei CCNL rispettivamente applicabili, nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di *rimprovero scritto, multa o sospensione*, a seconda della gravità dell'infrazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o comunque tenga, nello svolgimento di attività nell'ambito di Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
 - b) incorre nel provvedimento di *licenziamento* il lavoratore che, nell'espletamento dei Processi Sensibili:
 - compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,
- o,
- abbia riportato condanna passata in giudicato per uno qualsiasi dei Reati Presupposto ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il sistema sanzionatorio fa riferimento ai diversi contratti di categoria eventualmente applicabili.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

8.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, delle prescrizioni del Modello e/o dei Protocolli, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile, nel rispetto delle procedure di legge vigenti.

8.4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ODV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione, che adotterà i provvedimenti del caso nell'ambito delle proprie attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti.

8.5. Misure nei confronti di componenti del collegio sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale, l'ODV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con esclusione dei soggetti coinvolti.

8.6. Misure nei confronti di consulenti e *partner*/fornitori

La commissione dei Reati Presupposto da parte di Consulenti o di *Partner*/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresa ove del caso la risoluzione del contratto, e fatto salvo il risarcimento dei danni.

9. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

All'ODV devono essere comunicati il sistema di deleghe e di procure adottato dalla Società, ogni successiva modifica, nonché le verifiche sul sistema di deleghe/procure che fossero effettuate dalle funzioni competenti.

10. SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

La Società si è dotata di sistemi di gestione certificati come di seguito specificato.

10.1. Certificazioni

- a) UNI EN ISO 9001:2015 - Quality Management System, per l'attività di "Configurazione, commercializzazione, noleggio e assistenza di carrelli elevatori e progettazione di soluzioni intralogistiche, incluse le attività di assistenza tecnica e manutenzione". Valida per tutte le sedi.
- b) UNI ISO 45001:2018 - Safety Management System per l'attività di "Commercializzazione, noleggio e assistenza di carrelli elevatori inclusa l'attività di assistenza tecnica e manutenzione". Valida per tutte le sedi.

- c) UNI EN ISO 14001:2015 –Environmental Management System per l'attività di "Commercializzazione, noleggio e assistenza di carrelli elevatori inclusa l'attività di assistenza tecnica e manutenzione". Valida per tutte le sedi.

10.2. Manuale dei sistemi di gestione

Con riferimento e in funzione di quanto indicato nel paragrafo 10.1 che precede la Società ha adottato un Manuale Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente (Manuale QSE)

10.3. Conservazione documenti

La Società provvederà a mantenere i documenti di sistema aggiornati, nonché ad integrarli ove necessario, al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti e di mantenere la certificazione.

La documentazione di sistema delle suddette certificazioni è conservata nelle unità oggetto di certificazione ed è consultabile nella rete *intranet* della Società; essa costituisce, insieme con le procedure ivi previste, parte integrante del Modello, al pari delle modifiche e integrazioni che saranno volta per volta adottate, e viene comunicata al personale tenuto ad osservarla.

11. FLESSIBILITÀ DEL MODELLO

Il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in relazione sia alle modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare, sia con riferimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire, sia, infine, in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso e dei Protocolli. La Società provvederà pertanto ad adottare, per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà, eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela.

12. PARTI SPECIALI

12.1. Finalità delle Parti Speciali

Le Parti Speciali si riferiscono ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti le diverse categorie di Reati Presupposto ritenute a rischio rilevante e sono distinte per tipologia di Reato Presupposto e per alcune particolari categorie di contratti.

Le parti speciali indicano:

- le regole generali aziendali;
- le fattispecie di reato;
- i Processi Sensibili;
- i principi generali di comportamento;
- le Procedure specifiche che regolano la materia, da rispettarsi da parte dei destinatari

del Modello;

- altre cognizioni e regole utili;
- i controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

12.2. Contenuti delle Parti Speciali

Le Parti speciali riguardano rispettivamente: *(i)* i Reati Presupposto di malversazione e indebita percezione di erogazioni e di frode nelle pubbliche forniture (art.24 D.lgs. n. 231/2001); *(ii)* i Reati Presupposto informatici e di trattamento illecito di dati (art.24-*bis*); *(iii)* i Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (art.25); *(iv)* i Reati Presupposto di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*); *(v)* i Reati Presupposto societari (art.25-*ter*) e di abuso di mercato (art. 25-*sexies*); *(vi)* i Reati Presupposto di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.25-*septies*); *(vii)* i Reati Presupposto concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art.25-*octies*); *(viii)* i Reati Presupposto concernenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-*novies*); *(ix)* il Reato Presupposto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*); *(x)* i Reati Presupposto ambientali (art.25-*undecies*.); *(xi)* alcuni reati concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge: in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinquies*); *(xii)* i reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1), *(xiii)* i Reati Presupposto tributari (art. 25-*quinquiesdecies*); *(xiv)* rapporti contrattuali: ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi nonché rapporti con partner nella commercializzazione.



PARTE SPECIALE PRIMA

- ***Malversazione di erogazioni pubbliche***
- ***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture***

(art. 24 D.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di cui a questa parte speciale ritenute di rischio rilevante (art. 24 d.lgs. 231/2001)

1.1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità (la condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata venga comunque svolta).

Tenuto conto che il reato si consuma con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato.

1.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e si configura, con carattere residuale, solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

1.3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa (condotta di chi con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

1.4. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽²⁰⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità

⁽²⁰⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

digitale in danno di uno o più soggetti.

1.5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ⁽²¹⁾

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di pubbliche forniture o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente ⁽²²⁾ ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

L'elemento tipico del reato consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. Si tratta di un reato di pura condotta: pertanto la consumazione del reato si colloca al momento della fraudolenta esecuzione del contratto, senza che occorra né il conseguimento di un indebito lucro da parte del fornitore, né il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per l'ente committente.

Il reato può essere commesso anche dal subfornitore e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Il bene giuridico tutelato è individuato nel corretto andamento della P.A., anche qualora la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali.

La giurisprudenza prevalente ritiene che frode vada individuata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole, ravvisandosi la sussistenza del delitto quando vi sia stata dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute, potendo la frode concernere sia la specie, sia la qualità, sia la quantità delle cose o opere fornite, sia la cattiva esecuzione dei lavori, senza che il responsabile cerchi di occultare o dissimulare i difetti della propria prestazione. La mancata esecuzione fraudolenta deve essere letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza.

Dal punto di vista soggettivo la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente ad integrare l'elemento psicologico il dolo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, con impiego di mezzi, di materiale e di tecniche diversi da quelli convenuti o comunque inadeguati ad una corretta esecuzione. La prova del dolo peraltro non può desumersi dalla semplice esistenza di vizi e difetti della fornitura, occorrendo anche dimostrare che i vizi siano il risultato della fraudolenta esecuzione del contratto.

1.6. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

⁽²¹⁾ Il reato in questione è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto, insieme con altri reati, dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽²²⁾ L'inadempimento non fraudolento di contratti di pubbliche forniture costituisce un reato a sé stante (art. 355 c.p.), che non rientra nell'ambito del Decreto 231. Esso si configura quando un soggetto, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Soggetti attivi del reato possono essere anche i subfornitori, i mediatori e i rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

⁽²³⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente, riportato in nota 22.

⁽²⁴⁾ Il reato si differenzia dalla truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico in quanto la truffa è caratterizzata dall'induzione in errore.

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. La pena è aumentata nel caso in cui il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni in oggetto. Le pene si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

1.7 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

2. Processi Sensibili

La Società raramente chiede contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Quando ciò avviene la richiesta riguarda di norma contributi per la formazione del personale e finanziamenti per servizi di *e-commerce*.

I processi sensibili ipotizzabili riguardano l'iter per la richiesta dei contributi/finanziamenti, l'effettivo utilizzo degli importi ricevuti, il controllo e rendiconto dell'impiego dei contributi stessi, la partecipazione a gare e la richiesta da parte di clienti che – a fronte dell'ottenimento di finanziamenti nazionali ed europei per l'acquisto di beni strumentali – richiedano di emettere preventivi a condizioni non di mercato o "senza scontistica".

Altri processi potrebbero altresì riguardare eventuali contratti di pubbliche forniture, sia nella fase della stipulazione, sia nella fase dell'esecuzione.

La Società ha ravvisato l'opportunità che la materia venga disciplinata.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ai Destinatari che facciano richiesta di erogazioni pubbliche per conto di Linde M-H deve essere attribuito formale potere in tal senso.

I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

3.2. Presentazione delle domande di finanziamento

Eventuali domande ad organismi pubblici nazionali o comunitari volte ad ottenere

finanziamenti agevolati o erogazioni pubbliche devono essere sottoscritte soltanto da soggetti muniti dei relativi poteri, previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda. La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà.

3.3. Utilizzo dei fondi ottenuti

I fondi ottenuti devono essere utilizzati esclusivamente per la finalità per la quale sono stati concessi e il loro impiego deve essere trasparente, monitorato e tracciabile.

L'impiego dei fondi ricevuti deve essere oggetto di dettagliato rendiconto periodico, anche durante l'impiego dei fondi, e la relativa documentazione di supporto deve essere tenuta a disposizione per lo svolgimento dei controlli interni e dei controlli dell'ODV.

3.4. Divieti

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in contrasto con la normativa e/o con il Modello.

È fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, che include le policy del Gruppo KION applicabili (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della Società o società da essa controllata (cd. brand image). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati

erogati.

I suddetti divieti si applicano a tutti i Destinatari.

3.5. Trasparenza

La Società deve seguire, nella richiesta e gestione di erogazioni pubbliche, regole che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

4.1. Utilizzo dei finanziamenti

I fondi ricevuti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nella domanda.

L'impiego dei fondi ricevuti deve essere oggetto di dettagliato rendiconto periodico, anche durante l'impiego dei fondi, e la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione per lo svolgimento dei controlli interni.

Per quanto attiene i contratti di pubbliche forniture si rimanda integralmente a quanto *infra* previsto per i reati verso la P.A. e in particolare per la partecipazione a gare pubbliche ⁽²⁵⁾.

4.2. Ricorso a prestazioni di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Quattordicesima

4.3. Miscellanea

4.3.1. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovesse sorgere nell'ambito del processo deve essere comunicato, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV.

4.3.2. Devono essere rispettate le procedure previste per la prevenzione dei reati informatici.

4.3.3. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION

4.4. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Deve essere osservata la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

5. I controlli dell'ODV

5.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso

⁽²⁵⁾ Parte Speciale Terza e in particolare par. 4.3.



richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Prima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE SECONDA

- ***Reati informatici e trattamento illecito di dati***
(art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante (art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)

1.1. Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso di falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

1.2. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

1.3. Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

1.4. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

1.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-*quater* c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

1.6. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.)

Il reato si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

1.7. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.)

Il reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

1.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

La Società è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

1.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure ne ostacola gravemente il funzionamento.

1.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando la condotta di cui all'articolo 635-quater è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

1.12. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽²⁶⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

1.13. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura nel caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

1.14. Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica

Il Decreto legge in questione - che certo non brilla di chiarezza nella formulazione della norma - istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali,

⁽²⁶⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, In funzione di quanto sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), vengono individuate le amministrazioni pubbliche e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia. I soggetti di cui trattasi sono tenuti in particolare a predisporre, aggiornare e trasmettere ai ministeri competenti, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

La condotta costituente reato consiste nel fornire - allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) ⁽²⁷⁾ o al comma 6, lettera a) ⁽²⁸⁾, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) ⁽²⁹⁾ - informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Processi Sensibili

Per quanto attiene i reati informatici, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: (i) accesso, utilizzo e gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; (ii) installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; (iii) detenzione e diffusione di *password* e codici di accesso a sistemi informatici; (iv) predisposizione di documenti informativi; (v) utilizzo di identità digitali; (vi) trattamento dati con riferimento alla normativa di cui al GDPR e al D.lgs. 10/08/2018 n° 101 "armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea".

In particolare, i rischi teorici sussistono con riferimento ai Processi Sensibili che seguono:

- a) gestione di strutture, sistemi e servizi informatici, ivi compreso l'accesso, alterazioni e modifiche al sistema della Società, ed in particolare ai *file* ed alle cartelle riservate, da parte dell'amministratore di sistema o di altri soggetti, anche esterni all'organizzazione aziendale;
- b) utilizzo del sistema informatico della Società da parte sia dei dipendenti o collaboratori, sia da parte dei *dealer* (*venditori*);
- c) trattamento di dati;
- d) detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- e) utilizzo di identità digitali;
- f) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- g) predisposizione di documenti informativi;
- h) attività comportanti il rischio di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

⁽²⁷⁾ Il comma 2 lett. b) sanziona la falsità o l'omissione delle dichiarazioni dei soggetti in questione.

⁽²⁸⁾ Il comma 6 lett. a) sanziona la violazione di obblighi di comunicazione di affidamento di appalti.

⁽²⁹⁾ Il comma 6 lett. c) sanziona l'impedimento delle attività ispettive e di vigilanza da parte degli enti preposti.

comunicazioni informatiche o telematiche;

- i) gestione di servizi di assistenza a sistemi informativi;
- j) accesso a sistemi di terzi.

È da escludersi il rischio di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, in quanto la Società acquista i servizi di certificazione di firma dall'esterno, senza svolgerli in proprio.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari con particolare riferimento a coloro che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano accesso al sistema informativo aziendale ed in particolare a coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso.

3.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale Seconda, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai principi e alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello, o dalla stessa richiamati, e ciò sia in Italia sia all'estero. Dovranno inoltre rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia di *Trattamento Dati* (GDPR e D.lgs. 10/08/2018 n° 101 "armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea") ivi comprese le disposizioni emanate dal Garante della Privacy; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

3.3. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

3.4. Documento programmatico di sintesi

La Società adotterà, e i Destinatari sono tenuti a osservare, un documento programmatico di sintesi volto in via principale ad assicurare e disciplinare la regolamentazione del sistema di gestione e di monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali, nell'ambito della quale sono disciplinate le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- gestione degli out-put di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- sicurezza fisica.

3.5. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica

Le comunicazioni di cui trattasi (in quando concernenti dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica nazionale) devono essere rese da un Amministratore Esecutivo, o persona da lui espressamente delegata per iscritto, previa verifica e approvazione da parte del responsabile IT. Nel caso in cui il delegato sia il responsabile IT, le comunicazioni dovranno comunque essere approvate da un Amministratore esecutivo.

Le comunicazioni dovranno in ogni caso essere rese entro i termini prescritti e non è consentita la loro omissione.

3.6. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

4.1. Obblighi e divieti di carattere generale per gli utenti del sistema informatico

Gli utenti del sistema:

- a) non possono utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società;
- b) possono accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- c) devono astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati di Emmelibri e dei terzi;
- d) devono astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale;
- e) devono conservare i codici identificativi, con divieto di comunicarli a terzi;
- f) non devono installare programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;

- g) non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- h) devono rispettare la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui.

4.2. Misure minime di sicurezza

Gli amministratori di sistema ⁽³⁰⁾ devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di *hackeraggio*, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione.

La Società, con il supporto degli amministratori di sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai *client*;
- b) accesso alle applicazioni garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- c) verifica periodica dell'individuazione dell'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- d) aggiornamento periodico dei *server* e dei PC (anche portatili) sulla base delle specifiche necessità;
- e) protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici; le password devono essere custodite in apposito contenitore sottoposto a password;
- h) qualsiasi accesso al sistema e uscita dallo stesso da parte dell'amministratore di sistema deve essere tracciato, anche al fine di consentire la rilevazione di un'eventuale alterazione del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati;
- i) divieto per gli amministratori di sistema – anche in conformità a policy di Gruppo - di operare al di fuori dei propri compiti senza l'autorizzazione dell'utente interessato;
- j) disponibilità dei dati di rete replicati su personal computer solo agli utenti autorizzati;
- k) protezione dei dispositivi di networking mediante adeguati strumenti di limitazione

⁽³⁰⁾ In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, l'amministratore di sistema viene definito nel Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 come "una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (*Enterprise resource planning*) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali".

degli accessi dall'esterno (firewall e proxy);

- l) collocazione dei dispositivi di networking in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- m) protezione dei server, dei PC e di altri eventuali dispositivi elettronici (quali laptop, telefoni mobili e simili) con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- n) protezione dei server della sala macchine mediante adeguati dispositivi che prevengano comportamenti anomali e accesso ai server limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti.

4.3. Ispezioni

Alle eventuali ispezioni in materia devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'Autorità procedente.

I verbali redatti dalle Pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle Autorità precedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L'ODV deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.4. Trattamento dati

Per quanto attiene il trattamento dati la Società deve in particolare osservare le seguenti disposizioni:

- a) La Società nomina, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 37 del GDPR), il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi della normativa comunitaria.
- b) Il trattamento di dati personali (anche parziale) può essere effettuato solo nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dagli artt. 6 e 9 del GDPR. In particolare, laddove il trattamento sia effettuato sulla base del consenso, il Titolare del trattamento e/o i soggetti da esso autorizzati devono controllare che il consenso sia prestato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, documentato per iscritto, previa resa all'interessato delle informazioni di cui al GDPR..
- c) L'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale può essere effettuato solo con le seguenti modalità:
 - per l'eventuale uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore occorre il previo consenso dei destinatari ⁽³¹⁾;

⁽³¹⁾ Il consenso dell'interessato, fatto salvo quanto previsto nel punto b) che precede, può non essere richiesto se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e

- il previo consenso dei destinatari deve essere acquisito anche per le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo;
 - il destinatario deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente;
 - non devono essere effettuate comunicazioni camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui sopra.
- d) Le comunicazioni e i provvedimenti del Garante Privacy indirizzati alla Società devono essere trasmessi al Titolare del Trattamento dati, o a persona dello stesso designata o al Responsabile della Protezione dei Dati ove nominato, che si occuperà di esaminare quanto prescritto dall'Autorità e di supportare la Società nell'adozione delle opportune misure per agire in conformità a quanto richiesto.
- e) Il trattamento dei dati diversi da quelli c.d. particolari ⁽³²⁾, che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti dal Garante.
- f) È vietata la comunicazione e la diffusione dei dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta dall'autorità giudiziaria, da forze di polizia o da pubbliche autorità in genere per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- g) È vietato, al di fuori dei casi consentiti dalla normativa, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.

4.5. Trattamento di categorie particolari di dati personali

Ove i dati trattati rientrano nella categoria dei dati c.d. particolari devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

4.5.1. Definizione di categorie di dati personali particolari

Il GDPR definisce quali "categorie di dati particolari" «*i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*».

4.5.2. Condizioni del trattamento

I dati particolari possono essere oggetto di trattamento solo nel rispetto delle

l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

⁽³²⁾ Per la definizione di categorie di dati particolari si rimanda al par.4.5.1 che segue.

condizioni di liceità descritte dall'art. 9 del GDPR e dal Codice Privacy, come novellato dal D.lgs. 101/2018; in sede di trattamento devono essere osservati le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dal Garante. In particolare, con riguardo al trattamento di dati particolari nell'ambito dei rapporti di lavoro, la Società si deve attenere alle misure indicate nell'Autorizzazione generale del Garante Privacy (n. 1/2016 e s.m.i.) ⁽³³⁾.

4.5.3. Dati personali giudiziari ⁽³⁴⁾

Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge dell'Unione o degli Stati membri, o provvedimento del Garante, che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

4.6. **Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Nelle notificazioni all'Autorità Garante o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante, o nel corso di accertamenti, le dichiarazioni e attestati, e i documenti prodotti, devono rispondere a verità.

I provvedimenti adottati dall'Autorità Garante devono essere regolarmente eseguiti.

4.7. **Comunicazioni all'ODV**

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dei Processi Sensibili devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

4.8. **Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. 10/08/2018 n° 101 "armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea"**

La Società è consapevole che la matrice delle misure del Modello 231 che attengono la prevenzione di condotte/reato che possano verificarsi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, commesse da soggetti interni alla rete, si incrocia con la matrice delle misure del separato e diverso modello per l'adeguamento al GDPR e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 ("armonizzazione del Codice della privacy alla

⁽³³⁾ La disposizione non si applica al trattamento (i) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni; (ii) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

⁽³⁴⁾ Il codice della privacy definisce quali "dati giudiziari", «i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale».

normativa europea”), entrambi posti a tutela dei dati a prescindere dal fatto che la violazione avvenga da soggetti interni o esterni. È infatti da ritenersi pacifico che la commissione di reati informatici possa comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca «la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali o la loro perdita, distruzione o modifica» e ciò indifferentemente dal fatto che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie di natura economica, e di risarcimento danni, nei confronti della Società.

Con riferimento a quanto sopra la Società provvede a un coordinamento funzionale tra i due sistemi organizzativi e di prevenzione (231 e GDPR), tenuto conto (i) del catalogo dei Reati Presupposto informatici, (ii) delle altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell’utilizzo dei sistemi informatici [quali ad es. la frode informatica (art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d’autore (ex art. 25-novies)] e (iii) dell’impatto dell’informatica anche sulla gestione del whistleblowing ex l.179/2017.

In quest’ottica i Titolari del trattamento terranno conto del Modello 231 nella redazione del Registro di trattamento dei dati, ma anche l’ODV dovrà acquisire i registri del trattamento dati e verificare che le due matrici di rischio non siano in contrapposizione l’una con l’altra, dando diverse interpretazioni alla stessa funzione di protezione.

5. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Quattordicesima.

6. Miscellanea

6.1. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell’ambito dei Processi Sensibili devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all’ODV.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

6.2. Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e la procedura per le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza.

Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.

7. I controlli dell’ODV

7.1. Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all’Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell’ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all’ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

7.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Seconda, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE TERZA

- ***Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione***
(art. 25 D.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati nei confronti della pubblica amministrazione, ritenute di rischio rilevante (art. 25 D.lgs. 231/2001)

1.1. Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ⁽³⁵⁾, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolva in una minaccia di male ingiusto.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l'eventualità che tale reato possa costituire Reati Presupposto per la responsabilità diretta dell'ente. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, fermo restando, naturalmente, l'estremo del vantaggio o dell'interesse che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.

1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (per quest'ultimo cfr. art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico ufficiale, in altre parole, si estrinseca in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione dovuta).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale in altre parole si estrinseca nell'omissione di un atto d'ufficio ovvero in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nella corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la costrizione del pubblico ufficiale.

⁽³⁵⁾ Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal codice penale, utile anche ai fini dell'interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.

Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

1.4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere nei confronti di un pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell'ipotesi che non vi sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l'ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).

1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile.

Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

1.6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale, o all'incaricato di pubblico servizio, qualora l'offerta o la promessa non vengano accolte.

L'istigazione è configurabile sia con riferimento alla corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p.), sia alla corruzione per omettere o ritardare un atto di ufficio.

1.7. Aumenti di pena

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha aumentato le pene per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio o commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 319-quater (induzione indebita) codice penale, sopra menzionati.

1.8. Sanzioni interdittive per i reati di corruzione

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

1.9. Ravvedimento operoso per i reati di corruzione

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a

prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.10. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura allorché "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

1.11. Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁽³⁶⁾

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. La previsione ricade nell'ambito del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁽³⁷⁾.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

1.12. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ⁽³⁸⁾

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un

⁽³⁶⁾ Il reato di cui trattasi, unitamente al reato di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), è stato inserito fra i reati presupposto contemplati nell'art. 25 del Decreto 231 con la modifica di detto articolo apportata dal D.lgs. 14.7.2020 n. 75, sempre che il fatto costituente reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. A quest'ultimo proposito va precisato che il D.lgs. n.75 sopra menzionato è stato emanato in "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

⁽³⁷⁾ Alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

⁽³⁸⁾ Vedasi nota 22.

soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

1.13. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (314-bis c.p.)

1.14. Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La fattispecie è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni

1.15. Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea

In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.

2. Processi Sensibili

Linde, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione, o verso la Comunità Europea (Parlamentari, funzionari), verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) richiesta e gestione di licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni;
- b) rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza attinenti la posizione fiscale della Società; rapporti con enti locali in relazione alle imposte locali;
- c) rapporti con Uffici del lavoro e Ispettorato del lavoro, in sede di gestione ordinaria delle risorse;
- d) rapporti con Enti Previdenziali per il versamento di contributi, indennità, premi e la gestione degli infortuni sul lavoro;
- e) rapporti con uffici della Pubblica Amministrazione concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- f) rapporti con i Vigili del Fuoco per l'ottenimento di autorizzazioni e certificati di prevenzione incendi;
- g) attività relative alla tutela dell'ambiente;
- h) rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale nell'ambito di attività ispettive;

- i) partecipazione a gare pubbliche;
- j) stipulazione, con la Pubblica Amministrazione, di contratti di appalto, di contratti di sponsorizzazione e di contratti in genere;
- k) rapporti con uffici ministeriali, regionali, provinciali, comunali, e uffici della Pubblica Amministrazione in genere; in particolare rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- l) assunzioni obbligatorie;
- m) collocamento, visite di idoneità, assunzioni obbligatorie;
- n) rapporti con l'Agenzia delle Dogane per importazione ed esportazione di beni;
- o) ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la Pubblica Amministrazione per conto della Società;

I rischi sono ravvisabili sia nell'attività della sede centrale sia nell'attività delle Filiali.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Organizzazione e poteri

- 3.1.1. In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- 3.1.2. Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- 3.1.3. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.
- 3.1.4. I Destinatari dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello o dalla stessa richiamati quali i manuali di gestione e la documentazione di sistema sottostante alle certificazioni, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

3.2. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano a tutti i Destinatari.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in contrasto con la normativa e/o con il Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della società o società da essa controllata (*brand image*). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'ODV;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- e) acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, si appropriino di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbiano il possesso o comunque la disponibilità per ragione del loro ufficio o servizio;
- f) acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, possano compiere abusi di ufficio come descritti sopra;
- g) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- h) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

3.3. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Ispezioni

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Società soggetti

a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente.

I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno.

L'ODV deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

5. Partecipazione a gare e pubbliche forniture)

Eventuali domande ad organismi pubblici nazionali o comunitari volte a partecipare a gare o a ottenere finanziamenti agevolati o erogazioni pubbliche devono essere sottoscritte soltanto da soggetti muniti dei relativi poteri, previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda.

La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà, non deve omettere indicazioni dovute, non deve contenere informazioni fuorvianti o false.

La funzione preposta deve verificare che non sussistano in capo alla Società cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dalle vigenti leggi ⁽³⁹⁾.

È fatto divieto, in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima, di intrattenere contatti:

- a) con soggetti della stazione appaltante, o alla stessa riconducibili, volti ad influenzare indebitamente i contenuti del bando e/o i requisiti per la partecipazione alla gara e/o il processo decisionale per l'aggiudicazione della gara; ovvero al fine di ottenere informazioni riservate al fine di un proprio vantaggio;
- b) con soggetti riconducibili a potenziali concorrenti, volti ad influenzare la partecipazione del concorrente alla gara.

I medesimi criteri sopra esposti, ed in particolare la correttezza e trasparenza dei comportamenti, devono essere seguiti nella stipulazione e nell'esecuzione dei contratti di pubbliche forniture nonché nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

6. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Quattordicesima.

⁽³⁹⁾ Possono essere cause di esclusione dalla gara, a titolo esemplificativo: l'aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse; l'esistenza di situazioni distorsive della concorrenza; l'aver subito sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001; il mancato rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili; la sussistenza di una situazione di controllo rispetto ad altri partecipanti; la sussistenza di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma.5, lett. c) del codice dei contratti pubblici.

7. (Non) uso di contanti

I di fuori della gestione della piccola cassa sono vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e motivatamente autorizzati dagli Amministratori Esecutivi; sono in ogni caso vietati pagamenti in contanti verso esponenti della Pubblica Amministrazione.

8. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

9. Procedure

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate procedure, se del caso, anche emanate dalla Capogruppo KION AG, nei seguenti ambiti:

- a) disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION e le regole di *compliance* generale;
- b) gestione pagamenti;
- c) emissione, gestione e pagamento degli ordini;
- d) trasferte, rimborsi spese e fatture, piccola cassa
- e) omaggi;
- f) gare, appalti, sponsorizzazioni, contratti in genere con PA
- g) firme anche per concerne il rilascio di procure ad acta;
- h) implementazione del Codice di Compliance del Gruppo KION con riferimento alla realtà locale italiana,
- i) selezione del personale,
- j) segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

10. I controlli dell'ODV

10.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

10.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza



Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Terza, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE QUARTA

- ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento***
(art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reato Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di cui a questa parte speciale, ritenute di rischio rilevante (art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dell'unico Reato Presupposto rientrante nella tipologia di cui trattasi ritenuto a rischio di commissione.

1.1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.)

Il reato si configura allorquando un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale: (i) contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; (ii) contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

2. Processi Sensibili

Il rischio di contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni è ritenuto di modesta entità. La Società infatti utilizza di norma marchi e segni distintivi propri.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) attività delle Filiali relativamente al caso in cui la Filiale commercializzi spazzatrici, scaffali e piattaforme di marche terze che vengono acquistati e rivenduti o noleggiati;
- b) sviluppo di prodotti;
- c) introduzione nello Stato e commercio di prodotti di terzi.

3. Principi generali di comportamento

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I Destinatari dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, o dalla stessa richiamati quali i manuali di gestione e la documentazione di sistema sottostante alle certificazioni, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di Linde M-H, in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo coinvolti nell'attività della Società, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte

Speciale.

4. Procedure specifiche

- 4.1.** La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.
- 4.2.** I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- 4.3.** Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.
- 4.4.** L'utilizzo di *know-how* di terzi ai fini dello sviluppo di prodotti della Società e l'introduzione e commercio nello Stato di prodotti di terzi devono avvenire secondo un sistema di verifica preventiva dell'esistenza di eventuali brevetti o diritti di privativa e previo ottenimento delle necessarie licenze, comunque assistite da specifiche garanzie contrattuali.
- 4.5.** Deve essere osservata la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

5. I controlli dell'ODV

5.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Quarta, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE QUINTA

- ***Reati Societari***
(art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001)
- ***Abusi di mercato***
(art. 25-sexies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati societari, ritenute di rischio rilevante (art. 25-ter D.lgs. 231/2001)

1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura qualora *«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (n.d.r.: concernente le società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»*.

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ⁽⁴⁰⁾.

1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

1.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

⁽⁴⁰⁾ La citata legge n.69/2015 ha anche introdotto nel codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter, che recitano rispettivamente

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n.d.r. si tratta dei piccoli imprenditori). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

«Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione - al di fuori dei casi consentiti dalla legge - di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

1.7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante (i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato degli amministratori e dei soci conferenti.

1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato, tipico dei liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

1.9. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ⁽⁴¹⁾

La condotta criminosa prevista dall'art. 2635, 3° comma, c.c. consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti

- ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati,
- a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo ⁽⁴²⁾,
- a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma,

per far compiere o per far omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di "corruzione attiva" ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

La corruzione è punita anche se perpetrata per interposta persona.

Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, legge 9 gennaio 2019 n. 3).

La violazione degli obblighi inerenti all'ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali, quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l'astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

1.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato si configura quando l'offerta o la promessa corruttiva di cui sopra non siano accettate ⁽⁴⁵⁾.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, legge 9 gennaio 2019 n. 3)

⁽⁴¹⁾ L'attuale formulazione dell'art. 2635 c.c. è frutto di due successive modifiche legislative: la prima disposta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (art. 1, comma 76) e la seconda dal D.lgs. 15 .3. 2017 n. 38.

⁽⁴²⁾ Estensione operata con il D.lgs. n.38/2017 sopra citato.

⁽⁴³⁾ La norma punitiva ha in realtà una portata più ampia: l'art. 2635, 1° comma, c.c. prevede infatti che costituisca reato anche il sollecitare o il ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o l'accettarne la promessa (corruzione "passiva"). Questa disposizione peraltro non si ripercuote sul D.lgs. n. 231/2001 posto che la responsabilità della società viene affermata solo "nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile", vale a dire nella corruzione attiva (offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti). Ferma restando comunque la responsabilità personale della persona fisica, con applicazione in taluni casi anche della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

⁽⁴⁴⁾ Alla società (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Per le persone fisiche il reato è sanzionato con la pena della reclusione da uno a tre anni. Per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza altrui la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

⁽⁴⁵⁾ Si applica alla società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

1.14. Norme relative a società quotate

Si ricorda per completezza che le seguenti norme riguardano soltanto le società quotate: (i) art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), nel nuovo testo come modificato dalla legge n. 69/2015 sopra menzionata ⁽⁴⁶⁾, (ii) art. 173-bis del TUF (Falso in

⁽⁴⁶⁾ Si riporta il nuovo testo:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

prospetto) ⁽⁴⁷⁾ e (iii) l'art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interesse) ⁽⁴⁸⁾.

1.15 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

2. Processi Sensibili

2.1. Linde, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato diversi Processi Sensibili nei quali si rileva il rischio di commissione di reati societari, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

2.2. I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) tenuta della contabilità (registrazioni contabili; inserimento dati a sistema);
- b) predisposizione dei documenti messi a disposizione dei soci e delle comunicazioni ai soci (ed eventualmente al mercato) relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e, ove redatto, bilancio consolidato, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- c) rilevazione del conflitto di interessi;
- d) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i revisori in ordine al controllo

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

⁽⁴⁷⁾ TUF = Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie considerata dall'art. 173-bis del TUF (Falsità in prospetto) consiste nell'esposizione di false informazioni ovvero nell'occultamento di dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che: (i) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

⁽⁴⁸⁾ Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- e) gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e/o agli azionisti;
- f) gestione delle procedure di allerta previste dal codice della crisi e dell'insolvenza;
- g) fatturazione attiva e gestione degli incassi;
- h) gestione del ciclo passivo;
- i) gestione acquisti ed approvvigionamenti;
- j) gestione della tesoreria, home banking;
- k) gestione del magazzino;
- l) gestione del personale;
- m) operazioni relative al capitale sociale e alla distribuzione di dividendi;
- n) operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie;
- o) adempimenti fiscali/tributari;
- p) riassetti di natura organizzativa.
- q) predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

2.3. Con riferimento in particolare al Reato Presupposto di corruzione tra privati il rischio può configurarsi nei seguenti processi:

- a) determinazione degli sconti da parte della forza di vendita;
- b) *procurement*;
- c) attività posta in essere dai *dealer*;
- d) rapporti con concorrenti;
- e) rapporti con terzi privati di qualsivoglia natura, quali a titolo esemplificativo acquisti, vendite, intermediazioni, ricorso a servizi di terzi e relazioni contrattuali in genere, rapporti con concorrenti.

Vengono viceversa esclusi rischi di commissione del reato nella gestione dei crediti.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Destinatari

Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono gli organi sociali, nonché tutti i dipendenti e collaboratori anche non dipendenti di Linde M-H. Detti soggetti devono attenersi ai principi comportamentali e ai divieti previsti dalle Procedure in essere adottate dalla Società (o recepite dal gruppo di appartenenza), dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni contenute nella Parte Generale del Modello, o dalla stessa richiamati quali i manuali di gestione e la documentazione di sistema sottostante alle certificazioni, e ciò sia in Italia sia all'estero.

3.2. Organizzazione e poteri

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

3.3. Obblighi e divieti

3.3.1. Regole

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali di Linde M-H (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- b) i principi contabili nazionali e internazionali;
- c) i principi di Corporate Governance adottati dal Consiglio di Amministrazione di Linde;
- d) la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- e) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società;
- f) il Codice Etico;
- g) le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- h) le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati.

I consulenti esterni dovranno impegnarsi a rispettare il Modello e il Codice Etico di Linde M-H, ovvero, nel caso di enti, avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentino la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico di Linde M-H.

3.3.2. Obblighi

I Destinatari hanno l'espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza

nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da Linde M-H, necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;

- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- f) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

3.3.3. Divieti

E' fatto divieto ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti e consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non verificati con le strutture amministrative o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- d) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- e) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- f) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- g) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- i) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di controllo;
- k) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- l) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- m) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- n) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- o) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3.4. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure

4.1. Procedure di carattere generale

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche (emanate o di prossima emanazione) qui di seguito indicate:

- a) procedure che regolamentano la formazione del bilancio;
- b) manuale dei principi contabili e delle *guidelines* di Gruppo;
- c) procedure che regolamentano il flusso dei dati contabili;
- d) codice di compliance di Gruppo;
- e) sistema dei poteri e osservanza delle procure rilasciate;
- f) eventuali procedure di cash pooling;
- g) procedure di reporting atte a prevenire il rischio di commissione di reati societari;
- h) redazione di un risk report secondo le direttive di Gruppo;
- i) procedure di controllo sugli sconti applicati dai venditori;
- j) procedura relativa all'autorizzazione e sottoscrizione degli ordini e al pagamento delle relative fatture;
- k) procedura per la certificazione dei prodotti (che richiede l'approvazione del responsabile sviluppo prodotto e del responsabile qualità).

4.2. Procedure concernenti la Corruzione fra privati

Con particolare riferimento al Reato Presupposto di corruzione fra privati devono essere osservate anche le seguenti procedure (emanate o di prossima emanazione):

- a) procedura di tesoreria per il pagamento fatture, sia a fornitori sia a prestatori di servizi o collaborazioni professionali;
- b) procedure per la gestione dei crediti;
- c) Linee Guida per l'affidamento di appalti;
- d) procedura per la selezione dei fornitori

4.3. Comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti

Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali a titolo, esemplificativo, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) devono essere redatte in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere, in modo da

- a) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- b) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- c) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- d) prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;

- e) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

I dati contabili contenuti in comunicati della Società indirizzati all'esterno, o verso terzi (es. comunicati successivi a riunioni del Consiglio di Amministrazione, prospetti informativi), devono essere preventivamente verificati con il CFO.

4.4. Rapporti con Collegio sindacale e Revisori

Nei rapporti tra Linde e il Collegio Sindacale o la società di revisione contabile sono adottate le seguenti misure:

- a) rispetto delle procedure aziendali che regolamentano la fase di selezione delle proposte delle società di revisione contabile;
- b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione di Linde o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non consentito dalla normativa e, ove consentito, sempre previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato.

4.5. Informazioni riservate

Fermo il rispetto delle linee guida e dei principi fondamentali indicati nel Codice Etico, le informazioni aziendali "riservate" e "rilevanti" (*price sensitive*) devono essere comunicate nel rispetto della specifica procedura interna per la gestione delle informazioni riservate.

4.6. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Linde, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

4.7. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Ove le attività della Società divenissero soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte dalle funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- b) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'ODV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.8. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

Oltre alle regole di *Corporate Governance*, delle procedure/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

- a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- b) previsione di riunioni periodiche dell'ODV con il Collegio Sindacale e l'organo preposto al controllo interno per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- c) formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Nei Processi Sensibili relativi alla prevenzione dei reati societari devono inoltre essere osservati:

- a) il Codice Etico;
- b) la procedura di tesoreria;
- c) la procedura sugli investimenti;
- d) la procedura acquisti;
- e) l'eventuale procedura per i rapporti con parti correlate che si rendesse necessaria;
- f) la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

5. Abusi di mercato

5.1. L'*assessment* dei rischi svolto ha preso in considerazione anche i processi concernenti il

trattamento delle informazioni privilegiate ⁽⁴⁹⁾ con riferimento alla eventualità di commissione dei Reati Presupposto e degli illeciti amministrativi riconducibili alla tipologia dell'abuso di mercato (art. 25-*sexies* D.lgs. 231/2001). Detti reati e illeciti amministrativi consistono in:

- Reato di Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) ⁽⁵⁰⁾
- Reato di Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) ⁽⁵¹⁾
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) ⁽⁵²⁾
- Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-*ter* TUF) ⁽⁵³⁾

Dall'analisi effettuata è emerso che il rischio di verifica dei Reati Presupposto e degli illeciti amministrativi sopra specificati sussiste in quanto la Società, pur non essendo quotata in borsa o in altri mercati regolamentati, fa tuttavia parte di un Gruppo ("KION Group") la cui Capogruppo KION GROUP AG è quotata presso la borsa valori di Francoforte.

5.2. I soggetti che nello svolgimento della propria attività per la Società potranno avere accesso a informazioni privilegiate (soggetti autorizzati) saranno individuati dall'Amministratore Delegato e avranno l'obbligo di trattare dette informazioni osservando criteri di assoluta riservatezza, secondo le procedure adottate dal Gruppo KION per il trattamento delle informazioni privilegiate e riservate, garantendo la tracciabilità del processo e mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

La Società, ove se ne presentasse la necessità in relazione all'emissione di strumenti

⁽⁴⁹⁾ È privilegiata l'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (*informazione price sensitive*), vale a dire un'informazione che un investitore ragionevole presumibilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181 TUF, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere di carattere preciso, nel senso che (i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistere; o deve riferirsi ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e (ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- non essere ancora resa pubblica;
- riguardare, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (per strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF (ai quali si rimanda per il dettaglio)).

⁽⁵⁰⁾ Il reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione (i) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, (ii) della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) compie, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, operazioni su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (c.d. *trading*);
- b) comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della sua attività, essendo irrilevante se i terzi destinatari dell'informazione la utilizzino effettivamente o meno (c.d. *tipping*);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (c.d. *tuyautage*).

⁽⁵¹⁾ Il reato si configura a carico di chiunque diffonda notizie false (c.d. aggioaggiamento informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggiamento operativo).

⁽⁵²⁾ L'illecito amministrativo si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie di reato nel fatto che è richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

⁽⁵³⁾ Per quanto concerne l'illecito amministrativo relativo alla manipolazione del mercato, la definizione risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative: (i) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; (ii) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; (iii) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; (iv) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

finanziari quotati propri o di altre società del gruppo, provvederà ad implementare eventuali ulteriori procedure volte a prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto e degli illeciti amministrativi di cui trattasi.

6. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. I controlli dell'ODV

7.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

7.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Quinta, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE SESTA

- ***Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro***
(art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ritenute di rischio rilevante (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001)

1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona.

Ai fini della responsabilità diretta della società il reato rileva (ed è limitato) sotto due diversi profili.

1.1.1. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, primo comma, del Decreto).

Il Decreto n. 81/2008 costituisce la fonte normativa fondamentale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 55 è rubricato come «Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente» e indica le fattispecie di reato ascrivibili al Datore di Lavoro ⁽⁵⁴⁾ e al Dirigente della sicurezza. Per maggiori dettagli su queste figure si rinvia *infra* al paragrafo 4.4.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto 231 (cfr. par. 1.3.2 *supra*), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

1.1.2. Omicidio colposo in cui l'evento morte si verifichi per colpa consistente nella violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diverse da quelle richiamate all'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008 (Art. 25-septies, secondo comma, del Decreto).

La norma infatti prevede espressamente che è *"fatto salvo quanto previsto dal comma 1" dell'art. 25-septies*.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. par. 1.3.2 *supra*), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

1.2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

⁽⁵⁴⁾ Il "datore di lavoro" è la figura al vertice delle c.d. "posizioni di garanzia" e viene definito dalla legge come *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"* (art. 2, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 81/2008). La giurisprudenza riconosce, in presenza di determinati requisiti, la possibilità che l'impresa individui nell'ambito delle sue attività più di un datore di lavoro.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., comma 1) nei seguenti casi: (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., comma 2): (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

È prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (e non inferiore a 100, stante il limite generale previsto dall'art. 10, comma 2); alla quale si aggiungono le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

1.3. Elementi comuni

L'elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la colpa, come definita dall'art. 43 del Codice penale, riferita al verificarsi dell'omicidio e delle lesioni. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tali fattispecie di reato possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

La violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

1.4. Soggetti passivi del reato presupposto

Va ricordato che la giurisprudenza in materia antinfortunistica è orientata a ritenere soggetti passivi dei reati presupposto di cui trattasi anche soggetti diversi dal lavoratore subordinato, quali ad esempio (i) i soci anche di fatto che prestino la loro attività in favore o per conto della società, (ii) persone estranee all'organizzazione aziendale che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro (cfr. Cass. IV penale 11.4.2016, n. 14775), sempre che l'evento infortunistico sia conseguenza della violazione di norme sulla sicurezza del lavoro.

2. Processi Sensibili

2.1. I Processi Sensibili rilevanti nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere individuati in quelli indicati dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare:

a) nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature,

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) nell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) nell'attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) nell'attività di sorveglianza sanitaria;
- e) nell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) nelle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) nell'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) nelle verifiche periodiche relative all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate.

Va rimarcato che il rischio di commissione dei reati di cui ai paragrafi sub 1.1.2 e 1.1.3 di questa parte speciale che precedono, a prescindere dalla collocazione della fattispecie nella previsione del primo o del secondo comma dell'art. 25-*septies* del Decreto 231, potrebbe verificarsi anche per effetto di (i) difetti di progettazione e/o fabbricazione dei prodotti commercializzati dalla Società, (ii) commercializzazione dei prodotti (in forma di noleggio o vendita), in relazione all'utilizzo dei prodotti presso terzi a qualsiasi titolo, sia ove gestiti dalla Società, sia ove ceduti a terzi con trasferimento della proprietà o in noleggio/comodato, (iii) carenze di manutenzione e riparazione dei prodotti ove a carico della Società.

Ulteriori rischi sono ravvisabili nei trasporti di prodotti e nell'utilizzo di automezzi aziendali.

Per quanto attiene i reati di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro, gli stessi presentano il rischio di concretizzarsi in tutti i processi sensibili sopra indicati in questo paragrafo.

2.2. In maggior dettaglio i processi aziendali rilevanti individuati da Linde sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente a:

- a) tutta l'attività di officina delle Filiali;
- b) tutta l'attività di manutenzione e riparazione dei carrelli elevatori, anche presso terzi;
- c) l'utilizzo o la movimentazione dei carrelli elevatori, anche presso terzi.
- d) l'attività di intralogistica (progettazione di layout di magazzino e progettazione di nuovi processi per i clienti);
- e) lo stoccaggio e il trasporto di materiali e l'utilizzo di automezzi aziendali;
- f) lo svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche diurne, ivi compreso l'utilizzo di personal computer con videotermini, stampanti, fax, fotocopiatrici;
- g) la gestione delle Unità Locali (Filiali);
- h) le malattie professionali.

La Società provvede all'elaborazione di specifici documenti di valutazione dei rischi (DVR) per ciascuna unità aziendale.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Policy

La Società, in considerazione dell'attività da essa svolta, attribuisce particolare e primaria rilevanza - allo stesso modo che verso i propri dipendenti e collaboratori - alla tutela della salute e alla sicurezza dei propri clienti, al fine di prevenire eventualità di danni alle persone che utilizzano i prodotti della Società stessa.

3.2. Destinatari specifici

I Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono indicati nel paragrafo introduttivo del Modello che riporta le definizioni. Fra di essi assumono particolare rilievo il/i Datore/i di lavoro e suoi/loro delegati, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e tutti i dirigenti/dipendenti di STILL che si occupano e svolgano compiti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte che possano portare al compimento delle fattispecie di reato sopra indicate; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del Modello.

3.3. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

3.4. Identificazione delle responsabilità

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi, i destinatari del Modello devono, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole e ai principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale, sia in ambito italiano sia all'estero.

3.4.1. Datore di lavoro e altre posizioni di garanzia

La Società identifica formalmente, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche e a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore/i di Lavoro ⁽⁵⁵⁾, Delegati del/i Datore/i di Lavoro, Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e

⁽⁵⁵⁾ Si ricorda che - dalla giurisprudenza e dalla dottrina - è pacificamente riconosciuta la possibilità che siano individuati anche più di un datore di lavoro.

immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, preposti. Tali responsabilità - assegnate attraverso attribuzione formale nell'ambito del rapporto di lavoro o, nel caso di soggetti esterni all'azienda, attraverso idoneo contratto di incarico - devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL); in particolare deve essere comunicata agli enti competenti la nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3.4.2. Servizio di Prevenzione e Protezione

Gli addetti e i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano essi interni o esterni, devono: (i) avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (ii) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (iii) essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della Società e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.

3.4.3. Delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve essere conferita ed accettata per iscritto con data certa. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, tenuto conto anche delle possibili situazioni di emergenza e urgenza, fermo restando in ogni caso l'obbligo del delegato di riferire tempestivamente al delegante sul proprio operato.

3.4.4. Medico Competente

Il Datore di Lavoro nomina il Medico competente, che ha il compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori (i) degli obblighi loro derivanti dalla legge, (ii) delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve seguire, nello svolgimento dei propri compiti, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

3.4.5. Dirigenti sicurezza e Preposti

La vigilanza costante sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle procedure specifiche e i principi di comportamento riportate nella presente Parte Speciale sono affidate ai Dirigenti della sicurezza e ai Preposti. Dirigenti e Preposti ricevono a tale scopo una specifica formazione, come previsto dalla normativa vigente.

Rientra fra gli obblighi del Datore di Lavoro quello di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.lgs.

n. 81/2008 ⁽⁵⁶⁾.

Vengono riportati in nota gli obblighi dei preposti stabiliti dal citato art. 19 come integrati dal D.L. 21/10/2021 n. 146 ⁽⁵⁷⁾.

3.4.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La Società provvede a quanto necessario per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3.5. **Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia**

3.5.1. I Destinatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali e al/i Datore/i di Lavoro, far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello:

- a) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 ⁽⁵⁸⁾;
- b) la normativa relativa alla fabbricazione dei prodotti (D.lgs. 27/01/2010, n. 17 di attuazione della c.d. Direttiva Macchine) per quanto attiene i prodotti commercializzati;
- c) il Codice Etico aziendale;
- d) le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche

⁽⁵⁶⁾ Lettera "b-bis" dell'art. 18 comma 1, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).

⁽⁵⁷⁾ Art. 19 del D.lgs. n. 8/2008, obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (nota: lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215);
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nota: lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215);
- h) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

⁽⁵⁸⁾ Da ultimo con Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

3.5.2. L'organizzazione aziendale, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, attraverso:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori, sia dei clienti;
- b) la programmazione della prevenzione, anche al fine di garantire l'incremento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- f) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva in parallelo con le misure di protezione individuale;
- g) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- h) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- i) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- j) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- k) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- l) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

3.6. Obblighi

I Destinatari hanno obbligo di:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro e dei clienti delle proprie Unità Locali, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi ricevuti;
- b) operare in coerenza con le esigenze che emergono dal contesto sociale, con salvaguardia dei diritti umani fondamentali;
- c) rispettare e fare rispettare la normativa e le disposizioni delle autorità in tema ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro, anche con riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso e la presenza nei locali della Società di terzi estranei alla Società stessa;
- d) rispettare le norme di legge e regolamento, le disposizioni delle autorità sanitarie e degli enti preposti, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del Codice Etico;
- e) acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;
- f) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;
- g) adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti delle Unità Locali, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- h) aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- j) nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
- k) assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- l) dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- m) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le eventuali sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al Datore di Lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- n) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o di nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;

- o) seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- p) espletare con tempestività gli adempimenti di legge ovvero contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- q) attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- r) consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.
- s) Promuovere la cooperazione e il coordinamento per le attività di service svolte presso i Clienti.

I Destinatari devono inoltre, per quanto di rispettiva pertinenza, verificare con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici, acquistate e messe in linea, alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute delle persone.

3.7. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- b) compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- c) accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- d) fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

4. Manuale del Sistema Integrato per la Gestione della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (Manuale)

4.1. Finalità del Manuale HSE

La Società ha identificato un sistema di procedure e processi e loro interazioni che diano evidenza delle attività svolte per la gestione della Qualità, l'ambiente e la Salute e Sicurezza sul lavoro

Le finalità dell'adozione di un sistema integrato sono riassumibili, per quanto concerne la normativa portata dal Decreto 231, nella promozione della cultura della sicurezza e della riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel potenziamento delle prestazioni ambientali, nell'incremento del livello di soddisfazione dei clienti per quanto attiene alla qualità dei prodotti/servizi forniti [intendendosi per clienti il consumatore (nell'ambito qualità), il lavoratore e coloro che si trovano nei luoghi di lavoro (in ambito sicurezza) e il contesto territoriale (salvaguardia dell'ambiente)].

Vengono inoltre perseguiti l'ottimizzazione della documentazione e un più efficace monitoraggio degli aspetti dell'azienda interdipendenti fra loro.

Il Manuale si basa sulla conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015, (Qualità), UNI ISO 45001:2018 ⁽⁵⁹⁾ (Sicurezza) e UNI EN ISO 14001:2015 (Ambiente).

Attraverso il perseguimento della conformità alle citate norme ISO il Manuale – con le procedure specifiche e le istruzioni operative ivi indicate – intende porre in essere uno strumento idoneo finalizzato anche alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto contemplati nel Modello 231, con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (di cui alla presente Parte Speciale) e ai reati ambientali (di cui alla Parte Speciale Decima, che riporta in dettaglio i reati di cui trattasi e alla quale si rimanda).

Il Manuale, con i processi, le procedure e le istruzioni del sistema, costituisce parte integrante del Modello e, al pari del Modello, è soggetto ad aggiornamento nei casi di variazioni della normativa nazionale ed internazionale di riferimento, di cambi nell'attività e di nuove procedure aziendali, nonché quando venga ritenuto opportuno ⁽⁶⁰⁾.

4.2. Identificazione e valutazione dei rischi

il sistema di gestione provvede alla identificazione e valutazione dei rischi e alla definizione del controllo degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e ambientali, indicando risorse, ruoli, responsabilità e autorità, nonché formazione, sensibilizzazione e competenze.

In particolare il sistema di gestione identifica l'Organizzazione, i suoi processi e le loro interazioni.

4.3. Procedure Gestionali, Procedure Sicurezza e Procedure Ambiente

4.3.1. Definizione delle procedure

Il sistema di Gestione è integrato da procedure gestionali integrate, procedure e istruzioni sicurezza e procedure e istruzioni ambiente.

Sono Procedure Gestionali quelle relative ai requisiti comuni delle norme di riferimento.

Sono Procedure e Istruzioni Sicurezza e Ambiente quelle relative ai requisiti standard rispettivamente delle certificazioni UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001, quelle relative ai requisiti della legislazione in materia di ambiente e sicurezza e quelle specifiche di controllo operativo.

⁽⁵⁹⁾ La certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro) ha sostituito la precedente certificazione Standard BS OHSAS 18001.

⁽⁶⁰⁾ L'ultimo aggiornamento è stato effettuato nel gennaio 2022 con l'inserimento dei dati relativi al trasferimento della sede sociale a Lainate.

Le principali Procedure Sicurezza e le principali Procedure e Istruzioni Ambiente del Sistema di Gestione integrato sono richiamate in questa parte speciale (Sicurezza) e nella Parte Speciale Undicesima (Ambiente).

4.3.2. Riesame della direzione

Almeno una volta all'anno la Direzione effettua la riunione di riesame al fine di verificare che tutti gli elementi del Manuale HSE siano attinenti ed appropriati alle attività dell'azienda. Sono oggetto di riesame anche la Politica e gli obiettivi aziendali. Le modalità operative di attuazione sono definite nei seguenti documenti:

Procedura P 000 – Schema processi Hse e campo di applicazione.

4.3.3. Comunicazione dei documenti del sistema di Gestione

Il Sistema di Gestione HSE è disponibile per le funzioni aziendali in forma controllata attraverso la rete intranet e secondo quanto previsto dai seguenti documenti:

procedura P 027 – Gestione documenti di sistemaIl Manuale è reso disponibile per le funzioni aziendali

4.4. **Identificazione e valutazione dei rischi**

Il manuale provvede alla identificazione e valutazione dei rischi e alla definizione del controllo degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e ambientali, indicando risorse, ruoli, responsabilità e autorità, nonché formazione, sensibilizzazione e competenze.

In particolare il Manuale HSE provvede a: (i) identificazione degli aspetti di sicurezza sul lavoro e ambientali ai fini dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della determinazione degli impatti ambientali significativi; (ii) identificazione e valutazione dei rischi connessi o potenziali; (iii) definizione della politica HSE; (iv) identificazione delle prescrizioni legali e dei regolamenti applicabili alla realtà aziendale, in materia sia di salute e sicurezza sul lavoro sia di tutela dell'ambiente; (v) definizione del riesame della direzione e degli appropriati canali di comunicazione sia interni che esterni.

5. **Procedure specifiche**

5.1. **Sistema aziendale di gestione della sicurezza**

Il sistema di gestione integrato aziendale comporta l'adozione di procedure specifiche basate sull'intero ciclo produttivo, volte a prevenire e comunque minimizzare il più possibile il rischio di danni alle persone dei lavoratori, ivi compresi i dipendenti di terzi.

In linea generale, la Società adotta le misure più opportune a prevenire il rischio ambientale interno ed esterno, il rischio biologico, il rischio fisico e il rischio psichico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori esterni a qualsivoglia titolo, sia nei confronti di coloro che a qualsivoglia titolo utilizzano o movimentano i prodotti della società.

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori è improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;

- b) esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuti speciali;
- i) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

5.2. Flussi informativi

La Società assicura adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore/i di Lavoro, il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività della Società, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

5.3. Valutazione dei rischi

La Società identifica e valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori eventualmente esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di una relazione formalizzata ("*Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008*") che contenga i seguenti elementi essenziali e comunque quanto previsto dalla legge:

- a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi alla produzione e utilizzo dei prodotti della Società, anche per quanto attiene i terzi fruitori dei prodotti stessi, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali ritenuti opportuni in conseguenza della suddetta valutazione. I Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge, mantenuti in efficienza, utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa; i lavoratori devono utilizzarli in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura e senza apportandovi modifiche di propria iniziativa, segnalando qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali chiamate a provvedervi, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la Sicurezza (o di quelle territoriali) e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il Documento di valutazione dei rischi deve avere data certa, deve essere approvato dal/i Datore/i di Lavoro, dal RSPP e dal Medico competente, previa consultazione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (a cui deve esserne fornita copia), e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri trasparenti, esaustivi e di agevole utilizzo.

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il Documento di valutazione dei rischi deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

Tutti i soggetti interessati ai Processi Sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono osservare le disposizioni del DVR e dei DUVRI di cui appresso.

5.4. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze

Devono essere adottate, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, misure per fronteggiare situazioni di emergenza, con elaborazione, aggiornamento periodico ed esercitazioni programmate, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, contenente istruzioni e procedure da osservarsi nei casi di (i) incendio, (ii) evacuazione degli insediamenti, (iii) infortunio e malore, (iv) pronto soccorso, (v) calamità naturali, (vi) emergenza ambientale.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dei luoghi di lavoro e valutazione del rischio incendio,
- disposizioni per l'organizzazione degli interventi di emergenza (personale incaricato e relativi compiti),
- un piano generale di emergenza ed evacuazione degli ambienti di lavoro.

La Società assicura tempestività degli interventi dei servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuite e/o messe a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

Le modalità operative sono definite nelle seguenti procedure e relative istruzioni:

- (i) P 011 Gestione emergenze (Div. Sales and service)
- (ii) Piano di emergenza e di evacuazione di Sede (di. Sales and Service)

5.5. Rischio incendio

Per quanto attiene in particolare il rischio incendio deve essere predisposto e tempestivamente aggiornato, ove necessario in relazione a variazioni di rischio, un Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che contenga:

- a) la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con illustrazione dei pericoli identificati e indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- b) l'ubicazione dell'unità produttiva e l'identificazione del tipo di edificio e degli impianti a rischio incendio, con la specificazione delle caratteristiche costruttive, delle vie di esodo, dei presidi antincendio;
- c) l'identificazione dei dipendenti e delle altre persone esposte al rischio di incendio,
- d) le misure di protezione antincendio adottate, con particolare riferimento a: (i) l'adozione di attrezzature, impianti e dispositivi antincendio adeguati, con la programmazione delle necessarie verifiche e manutenzioni; (ii) la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; (iii) l'identificazione di una o più squadre di pronto intervento, costituite da un numero adeguato di persone debitamente formate in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; (iv) la definizione del piano di evacuazione dei luoghi e la effettuazione e documentazione di periodiche prove di esodo; (v) la formazione del personale incaricato; e (vi) l'informativa al personale interessato.

Il documento deve essere approvato dal/i Datore/i di Lavoro e dal RSPP, previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, e custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

5.6. Trasferimenti

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi aziendali sia con mezzi propri, devono essere osservate tutte le precauzioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dell'integrità fisica degli addetti (ad esempio: mediante verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

5.7. Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)

In caso di affidamento di appalti d'opera o di servizi, devono essere assunte adeguate misure di prevenzione e protezione, con valutazione di eventuali rischi interferenziali come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008; devono inoltre essere assunte misure per assicurare la collaborazione e la cooperazione necessarie da parte dell'appaltatore per il corretto svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente.

Nei casi di apertura di cantieri (temporanei e mobili) è richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione (Titolo IV del D.lgs. 81/2008) e l'adozione di tutte le misure ivi previste.

Per ciascun appalto essere predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La predisposizione del DUVRI viene effettuata dal responsabile dell'appalto con il supporto del RSPP, valutando tutti i fattori di rischio inerenti all'attività svolta. Una volta terminata

la stesura del DUVRI, il responsabile trasmette al/i Datore di Lavoro/i una comunicazione in cui dichiara di aver analizzato i contenuti del DUVRI, confermandone la completezza e la corretta redazione. Infine, la Società invia il DUVRI a mezzo raccomandata a.r. al fornitore di servizi interessato, il quale a sua volta ne prenderà visione e lo restituirà sottoscritto alla Società, sempre mediante raccomandata a.r.

Sarà inoltre prevista la nomina di figure professionali con incarichi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in fase sia di progettazione sia di esecuzione. In particolare deve essere nominato un responsabile per la sicurezza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il committente deve farsi indicare espressamente, dai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, il personale che svolge la funzione di preposto (comma 8-bis art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, aggiunto dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215).

5.8. Costi per la sicurezza

Nei contratti di appalto devono essere separatamente e chiaramente indicati, ai sensi di legge, i costi per la sicurezza.

All'interno dei DUVRI o del documento per la verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale della ditta appaltatrice, devono essere indicati i costi per le interferenze.

5.9. Certificati

Per tutti i luoghi di lavoro devono essere ottenuti, e ove del caso adeguati, e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi e le certificazioni relative agli impianti (quali centrale termica, ascensori, impianti elettrici e ogni altro impianto) secondo quanto previsto da norme di legge; inoltre devono essere conservati i verbali delle relative verifiche periodiche e le eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti.

5.10. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati; la stessa deve essere effettuata in conformità dalla normativa vigente, alle direttive europee, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende: (i) visita medica preventiva al momento dell'inserimenti nell'azienda ai fini di valutare l'idoneità alla mansione, (ii) visita medica periodica, (iii) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, (iv) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione, (v) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente, (vi) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano di sorveglianza sanitaria devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Servizio di Prevenzione e Protezione e alla Direzione del Personale, relazione da illustrarsi in occasione della riunione annuale indetta ai sensi

dell'art. 35 del D.lgs. 81/08.

5.11. Infortuni

Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno tre giorni devono essere oggetto di denuncia/comunicazione di infortunio all'INAIL, entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.

Devono essere segnalate ed esaminate ai fini di eventuali interventi organizzativi e gestionali, le situazioni di "quasi incidente", vale a dire quelle situazioni nelle quali, per carenze organizzative e gestionali, avrebbe potuto verificarsi un infortunio.

5.12. Informazione e formazione

La Società attua un programma di informazione dei dipendenti e collaboratori in materia tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a: (i) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; (ii) misure e attività di prevenzione e protezione adottate; (iii) rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, (iv) pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; (v) misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; (vi) nomina del RSPP e del Medico competente; (vii) nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza; (viii) legislazione di riferimento applicabile; (ix) policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell'azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.

Alle Rappresentanze dei Lavoratori per la sicurezza è garantito il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.

5.13. Regole di gruppo

Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.

6. Rischi inerenti ai prodotti (conseguenti alla commercializzazione / utilizzo dei prodotti da parte dei clienti, nonché per difetti di manutenzione)

6.1. Direttiva Macchine

La Società è tenuta, per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti, al controllo che i prodotti acquistati e rivenduti o noleggiati rispettino la normativa sulla progettazione e fabbricazione dei prodotti stessi di cui alla c.d. "**Direttiva Macchine**" ⁽⁶¹⁾ e delle

⁽⁶¹⁾ Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

disposizioni di attuazione di detta direttiva di cui al d.lgs. 27/01/2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE) (appresso "**Decreto di attuazione della Direttiva Macchine**"), normativa da intendersi qui espressamente ed integralmente richiamata.

In questo ambito la Società è tenuta - fra l'altro -, in particolare ad osservare i Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione, alla costruzione dei propri prodotti (appresso anche "**Macchine**") ⁽⁶²⁾.

6.2. Valutazione dei rischi

La Società effettua una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono le Macchine commercializzate. Nella manutenzione, commercializzazione e istruzioni per l'utilizzo delle Macchine viene tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi ⁽⁶³⁾.

Il controllo della rispondenza delle Macchine alla normativa e la valutazione dei rischi vengono effettuati anche per quanto concerne la commercializzazione di Macchine acquistate da terzi ai fini della rivendita o del noleggio. In tali casi la Società è tenuta a far rilevare ed eliminare o far eliminare eventuali rischi derivanti da difetti di progettazione e/o fabbricazione.

Le Macchine commercializzate devono essere provviste della marcatura «CE» e accompagnate dalla dichiarazione «CE» di conformità, ai sensi del sopra citato Decreto di Attuazione.

6.3. Manuali d'uso e manutenzione per i clienti

La Società adotta e fornisce ai clienti manuali d'uso e manutenzione relativamente ai carrelli commercializzati (vale a dire acquistati da terzi e ridistribuiti in vendita o a noleggio), al fine di fornire ai clienti le istruzioni per un uso corretto dei propri prodotti e per una corretta manutenzione, anche in funzione della sicurezza degli utilizzatori.

Ogni carrello ha un manuale pubblicato nella lingua prescelta. I manuali sono specifici per ciascun tipo di carrello e si possono scaricare dal sito aziendale.

Un esemplare cartaceo dei manuali viene consegnato ai clienti ai sensi della norma ISO3691-1 UNI EN ISO 3691-1.

La Società, laddove svolge direttamente servizi di manutenzione presso clienti, richiede ai clienti stessi ambienti idonei e conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

6.4. Utilizzo di macchine nella produzione

⁽⁶²⁾ Ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato I, previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto di Attuazione della Direttiva Macchine.

⁽⁶³⁾ La valutazione dei rischi comprende sia quella di carattere generale che si applica a tutti i tipi di macchine, sia quella che si riferisce a taluni tipi di pericoli più specifici.

Con il processo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, la Società ai sensi di legge:

- (i) stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- (ii) individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- (iii) stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- (iv) valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo del Decreto di Attuazione,
- (v) elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato dalla normativa.

La Società è consapevole che:

- a) nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione delle macchine utilizzate per la produzione, non è esclusa la responsabilità del Datore di Lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine (cfr. *Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 14/03/2014, n. 22249*).
- b) la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore non valgano ad integrare un esonero dalla sua responsabilità (cfr. *Cass. pen., Sez. IV, 12/06/2008, n. 37060*).
- c) detti principi sono applicabili anche all'utilizzo da parte dei clienti, nelle attività da essi svolte, delle Macchine distribuite dalla Società.

7. Segnalazione di nuovi rischi

La Società assicura la possibilità di segnalazioni di nuovi rischi da parte degli enti di controllo e delle strutture aziendali nonché di singoli soggetti, e provvede alla raccolta delle segnalazioni in uno specifico database, che viene aggiornato periodicamente attraverso un sistema di monitoraggio (anche a livello di Gruppo) e una *to do list*.

8. Budget per la sicurezza

La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad astenersi dall'assumere decisioni nel campo della sicurezza, salute e igiene sul lavoro riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

La Società deve comunicare all'ODV il budget stanziato per la sicurezza.

9. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Quattordicesima.

10. Sanzioni

La violazione delle prescrizioni normative e delle regole aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono violazione del Modello e, pertanto, illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto nella Parte Generale

11. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

12. I controlli dell'ODV

12.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

12.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Sesta, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

Appendice alla Parte Speciale Settima (ulteriori rischi)

La Società segnala ai Destinatari talune ulteriori (rispetto a quanto sopra già evidenziato) modifiche al D.lgs. n. 81/2008, comportanti comunque conseguenze penali anche se non riconducibili al Decreto 231, introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215. L'obiettivo perseguito è di rafforzare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con contrasto del lavoro irregolare.

Le violazioni di talune prescrizioni comportano sanzioni particolarmente rilevanti, anche per la Società.

È stato previsto ⁽⁶⁴⁾, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, l'obbligo di preventiva comunicazione (all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio) dell'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori.

È stato inoltre sostituito l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportante le Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti (di sospensione) di cui all'articolo 14 di detto decreto.

I rischi per la Società, a prescindere dalle sanzioni amministrative ⁽⁶⁵⁾, consistono essenzialmente:

- a) nel divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti,
- b) nella previsione che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di

⁽⁶⁴⁾ art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

⁽⁶⁵⁾ In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro

- c) nell'applicazione delle sanzioni per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I ⁽⁶⁶⁾.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

⁽⁶⁶⁾ L'art. 13, comma 1, lettera g) della Legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha sostituito detto allegato con quello appresso riportato.

"ALLEGATO I

(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE
1.	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2.	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3.	Mancata formazione ed addestramento
4.	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5.	Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)
6.	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
7.	Mancanza di protezioni verso il vuoto
8.	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9.	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10.	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11.	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12.	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo



PARTE SPECIALE SETTIMA

- ***Ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio***
(art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001) ritenuti di rischio rilevante.

1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando si sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ⁽⁶⁷⁾, ovvero si compiono in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio sopra indicati, si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

1.4. Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1.) ⁽⁶⁸⁾

Il reato si configura quando un soggetto - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa ⁽⁶⁹⁾.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Ad esempio, il reato di autoriciclaggio può essere commesso a seguito di altre attività criminosi - quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali - qualora i proventi derivanti da detti reati siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del soggetto che ha commesso o concorso a commettere i suddetti reati.

1.5. Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio

La provenienza delle utilità entrate nella disponibilità dell'autore.

⁽⁶⁷⁾ L'articolo è stato modificato con il D.lgs. n. 195/2021, che ha eliminato la limitazione a "non colposo" del delitto base.

⁽⁶⁸⁾ L'autoriciclaggio è stato introdotto fra i *Reati Presupposto* dalla Legge 15 Dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».

⁽⁶⁹⁾ Il reato è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

1.6. Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio

Riciclaggio: al di fuori dei casi di concorso nel "reato fonte".

Autoriciclaggio: nel caso di commissione o concorso nella commissione del "reato fonte"

1.7. Condotta tipica

La condotta tipica dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio si configura come segue:

- si "sostituisce" (si ricevono denaro "sporco" o beni provenienti da delitto e si restituiscono utilità lecite)
- si "trasferisce" (passaggio del bene nella sfera di terzi, attraverso intestazioni fittizie o strumenti giuridici diversi)
- si "compiono [...] altre operazioni"
- con modalità idonee a ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa, vale a dire *con attitudine ostativa alla tracciabilità della provenienza illecita*.

2. Processi Sensibili

Linde, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente e teoricamente a:

- a) operazioni societarie sul capitale / acquisizione di finanziamenti;
 - b) investimenti;
 - c) acquisti;
 - d) vendite;
 - e) rapporti con la clientela;
 - f) valutazione controparti, con particolare riferimento a società cooperative o di collocazione di manodopera;
 - g) vendite nei concessionari consolidati;
 - h) piccoli lavori di manutenzione;
- e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio,
- i) adempimenti fiscali/tributari;
 - j) contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possa derivare la costituzione di fondi neri.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi dei reati di cui trattasi è reso impossibile/improbabile dalle misure adottate dalla Società.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

3.2. Osservanza della normativa specifica

I Destinatari dovranno osservare la normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, o dalla stessa richiamati (quali i manuali di gestione e la documentazione di sistema sottostante alle certificazioni), al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

3.3. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Quattordicesima

5. Procedure specifiche

La Società ha adottato relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi le seguenti procedure, che tutti i soggetti coinvolti nei processi medesimi sono tenuti ad osservare:

- a) le procedure previste nell'ambito della prevenzione dei reati societari;
- b) la procedura di Gruppo per investimenti;
- c) la procedura valutazione clientela;
- d) la procedura di tesoreria;
- e) la procedura di budget;
- f) Principi di Compliance KION per Partner Indipendenti nell'organizzazione Sales & Service

di KION

- g) Il KION Group Supplier Code of Conduct;
- h) la procedura per le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.

nel rispetto in ogni caso dei principi contabili e della normativa civilistica – fiscale in materia di corretta tenuta della contabilità.

Devono essere osservate le disposizioni del Codice di *Compliance* del Gruppo KION.

6. I controlli dell'ODV

6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Settima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE OTTAVA

- ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore***
(art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore, ritenute di rischio rilevante (art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

1.1. Art. 171, primo comma, lettera a), a-bis), c) e d), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto: (i) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana [art. 171, primo comma, a)]; (ii) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [art. 171, primo comma, a-bis)]; (iii) compie i fatti sopra indicati mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge [art. 171, primo comma, c)]; (iv) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare [art. 171, primo comma, d)].

1.2. Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si configura altresì allorché un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

1.3. Art. 171-ter, primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (i) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati [art. 171-ter, primo comma, b)]; (ii) detiene o diffonde le opere di cui sopra pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione [art. 171-ter, primo comma, c)].

1.4. Art. 171-ter, secondo comma, a), a-bis), b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (i) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi [art. 171-ter, secondo comma, a)]; (ii) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal

diritto d'autore, o parte di essa [art. 171-ter, primo comma, a-bis)]; (iii) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1 [art. 171-ter, primo comma, b)]; (iv) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 [art. 171-ter, primo comma, c)].

2. Processi Sensibili

Linde, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente

- a) all'acquisizione e utilizzo di *software*,
- b) all'utilizzo da parte della Società di immagini e/o contributi di dipendenti nell'ambito delle iniziative aziendali quali, a titolo esemplificativo, pubblicazioni.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi dei reati di cui trattasi è comunque reso impossibile/improbabile dalle misure adottate dalla Società.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

3.2. Osservanza della normativa specifica

I Destinatari dovranno osservare la normativa in materia di diritto d'autore (Legge n. 633/1941) nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, o dagli stessi richiamati, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

I soggetti coinvolti nei processi sensibili sono tenuti a non consentire ai propri collaboratori utilizzi impropri dei diritti di utilizzazione acquisiti.

3.3. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Quattordicesima.

5. Procedure specifiche

Devono essere osservate in particolare le seguenti prescrizioni:

5.1. Software

- a) è vietato l'utilizzo di *software* senza le necessarie autorizzazioni/licenze;
- b) è vietato l'utilizzo di software al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati;
- c) la gestione delle autorizzazioni/licenze, e il controllo sull'utilizzo dei relativi *software*, sono di competenza della Funzione IT;
- d) le funzioni aziendali preposte all'acquisizione di *software* devono ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito (i) alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi;
- e) sono vietati l'installazione e l'utilizzo di *software* che non siano messi a disposizione dalle funzioni all'uopo autorizzate dalla Società e che non siano funzionali con le mansioni svolte da parte degli utilizzatori;
- f) sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Società e sui singoli personal computer in dotazione, di software (tipo *Peer to Peer*) mediante i quali è possibile scambiare *file* (quale che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- g) il personale, nell'ambito dell'attività lavorativa, non deve duplicare e/o diffondere software in qualsiasi forma;
- h) il personale non è autorizzato alla riproduzione di supporti sottoposti a licenza d'uso.

5.2. Diritti di immagine e diritti SIAE

L'eventuale utilizzo da parte della Società di immagini e/o contributi di dipendenti nell'ambito delle iniziative aziendali deve essere preceduto dal consenso dell'interessato, espresso o implicito risultante dalle circostanze.

L'utilizzo, nell'ambito di eventi o manifestazioni aziendali, di brani musicali o comunque di opere per le quali è dovuto il diritto d'autore deve essere svolto in conformità alle norme SIAE.

5.3. Banche dati

I soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati ⁽⁷⁰⁾ devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* ⁽⁷¹⁾ e 64-*sexies* ⁽⁷²⁾, e astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* ⁽⁷³⁾, nonché dal distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

5.4. Informazione e formazione

Relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi la Società provvede ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori una adeguata formazione.

6. I controlli dell'ODV

6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività

⁽⁷⁰⁾ In base all'art. 102-*bis* si intende per (i) costituire di una banca di dati, chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; (ii) estrazione, il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; (iii) reimpiego, qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

⁽⁷¹⁾ In base all'art. 64-*quinquies* spettano all'autore di una banca di dati i diritti esclusivi di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

⁽⁷²⁾ In base all'art. 64-*sexies* non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

L'articolo in questione precisa inoltre che non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto altre attività, le principali delle quali sono l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa nonché l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

⁽⁷³⁾ In base all'art. 102-*ter* l'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non deve arrecare pregiudizio al titolare del diritto e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Ottava, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE NONA

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***
(art. 25-decies D.lgs. n. 231/2001)

1. La fattispecie di Reato Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)

1.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura quando, con uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere.

2. Processi Sensibili

Linde, attraverso l'analisi effettuata, ha rilevato che il reato di cui trattasi potrebbe verificarsi ogniqualvolta un soggetto, dipendente o non dipendente della società, sia chiamato a testimoniare, o conosca un testimone, in cause in cui sia coinvolto un interesse della Società.

3. Principi generali di comportamento

In linea generale, i destinatari del Modello devono attenersi al principio di non interferire con il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia, astenendosi dal fare, o far fare, pressioni su testimoni; ove a conoscenza di intendimenti di terzi in tal senso, devono attivarsi per cercare di dissuadere da tali comportamenti.

Il principio sopra specificato si applica a tutti i Destinatari.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

4. Procedure specifiche

Le controversie davanti all'Autorità Giudiziaria devono essere tracciabili, e deve essere individuata la responsabilità della relativa gestione.

Relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi i Destinatari devono osservare, e far osservare dai terzi coinvolti, oltre ai principi generali, le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.

5. I controlli dell'ODV

5.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Nona, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE DECIMA

- ***Reati ambientali***
(art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati ambientali ritenute di rischio rilevante (art. 25-undecies D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

1.1. Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura nei confronti di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. La pena prevista è l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00 ⁽⁷⁴⁾.

L'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

1.2. Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione di legge vieta lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per alcuni casi particolari ⁽⁷⁵⁾.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.

1.3. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

⁽⁷⁴⁾ Sono previste pene più gravi quando le condotte sopra descritte riguardano:

- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 (arresto da tre mesi a tre anni);
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (arresto fino a due anni);
- lo scarico di acque reflue industriali che, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto medesimo, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (arresto fino a due anni e l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00; se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00).

⁽⁷⁵⁾ Le eccezioni riguardano:

- a) i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

La disposizione di legge vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ⁽⁷⁶⁾.

Al di fuori di determinate ipotesi ⁽⁷⁷⁾, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

1.4. Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione ⁽⁷⁸⁾, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

1.5. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e relative sanzioni (art. 279 del medesimo decreto)

La necessità dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera è stabilita dall'art. 269 del testo unico ambientale, il quale dispone che - fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5 - «per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto».

A tal fine, *«Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:*

a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.»

L'art. 279 punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del

⁽⁷⁶⁾ In deroga al divieto l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

In deroga al divieto l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

⁽⁷⁷⁾ Previste dai commi 2, 3, 5 e 7 dell'art. 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

⁽⁷⁸⁾ Di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3).

presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

1.6. Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 52/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto.

1.7. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

Il reato è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

È fatto divieto di realizzare o gestire discariche non autorizzate.

È fatto divieto di svolgere attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

1.8. Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

1.9. Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura a carico di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

1.10. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

1.11. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico

illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ⁽⁷⁹⁾.

1.12. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) ⁽⁸⁰⁾

La disposizione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ⁽⁸¹⁾.

1.13. Sanzioni per violazione dei limiti di emissione (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

1.14. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela

⁽⁷⁹⁾ L'articolo 26 Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio prevede che costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 2.

⁽⁸⁰⁾ La fattispecie di reato era in origine contemplata dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), abrogato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (art. 7), ed è stata da quest'ultimo trasferita senza modifiche nel nuovo articolo del codice penale sopra indicato (in base al principio della c.d. "riserva di codice" nella materia penale). Si riporta di seguito il testo della norma:

«Codice penale art. 452-quaterdecies

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

omissis».

Il trasferimento della fattispecie di reato nella nuova norma comporta anche la modifica dell'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001 (Reati ambientali), comma 8, che ora recita: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale [n.d.r.: invece che all'abrogato art. 260] e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

⁽⁸¹⁾ La fattispecie di reato era in origine contemplata dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), abrogato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (art. 7), ed è stata da quest'ultimo trasferita senza modifiche nel nuovo articolo del codice penale sopra indicato (in base al principio della c.d. "riserva di codice" nella materia penale). Si riporta di seguito il testo della norma:

«Codice penale art. 452-quaterdecies

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

omissis».

Il trasferimento della fattispecie di reato nella nuova norma comporta anche la modifica dell'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001 (Reati ambientali), comma 8, che ora recita: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale [n.d.r.: invece che all'abrogato art. 260] e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

La disposizione stabilisce la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 *(del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)*.

1.15. Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

La legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (entrata in vigore il 29 maggio 2015) ha inserito nel "catalogo reati" ex D.lgs. 231(2001 i reati appresso specificati, il cui rischio di commissione è stato peraltro ritenuto dalla Società sostanzialmente inesistente con riferimento all'attività svolta:

- 1.15.1. delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- 1.15.2. delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- 1.15.3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies, in riferimento agli artt. 452-bis e quater, c.p.)
- 1.15.4. delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (art. 452-octies c.p.)
- 1.15.5. delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

2. Processi Sensibili

La Società, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato diversi Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuna integrazione con nuove procedure o con l'aggiornamento delle esistenti.

2.1. Processi sensibili di carattere generale

Linde ha individuato come rilevanti - tanto con riferimento alla sede centrale quanto con riferimento alle Filiali - i processi aziendali di seguito indicati:

- a) gli scarichi in acque
- b) le emissioni in atmosfera
- c) la gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) dei rifiuti
- d) la gestione dei rifiuti nell'ambito delle attività di ufficio
- e) La prevenzione dell'inquinamento del suolo
- f) Il trasporto in ADR

2.2. Gestione e smaltimento dei rifiuti

- a) identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- b) gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e

intermediazione di rifiuti, incluso lo smaltimento di inchiostri (toner) e di apparecchiature elettroniche;

- c) gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- d) affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico, ivi compresa la verifica delle necessarie autorizzazioni;
- e) gestione delle attività di carico, trasporto dei rifiuti, controllo ed utilizzo della documentazione di trasporto.

2.3. Gestione delle emissioni in atmosfera

- a) domande di concessione e rinnovo di autorizzazioni amministrative per le emissioni in atmosfera;
- b) misurazione e monitoraggio ai fini del controllo del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dalle specifiche autorizzazioni.

2.4. Gestione delle acque reflue

- a) domande di concessione e rinnovo di autorizzazioni amministrative per scarichi di acque reflue industriali;
- b) misurazione e monitoraggio per il controllo del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e da provvedimenti delle autorità preposte;

2.5. Gestione di eventi potenzialmente contaminanti

- a) adempimenti (ivi inclusa la comunicazione alle autorità) relativi agli eventi incidentali che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- b) controllo dell'esecuzione di eventuali attività di bonifica in conformità.

il rischio di inquinamento del suolo o dei pozzetti idrici per effetto del percolamento di sostanze oleose o ferrose dai carrelli e dai cilindri che vengono stoccati nei piazzali ⁽⁸²⁾. Un rischio teorico è ravvisabile anche nelle attività di lavaggio. Sussiste anche il rischio di perdita di elettroliti dalle batterie.

2.6. Gestione di apparecchi e impianti che contengono sostanze lesive dell'ozono

Affidamento in appalto delle attività di ispezione e manutenzione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico.

2.7. Altri processi sensibili

- a) la gestione della normativa applicabile e degli adempimenti connessi alla gestione degli F-Gas;
- b) la gestione della normativa applicabile in ambito di rumore.

⁽⁸²⁾ Nel piazzale esterno della Filiale possono rimanere le macchine destinate alla rottamazione nonché quelle non marchiate CE o marchiate CE ma in cattivo stato.

- c) Il trasporto in ADR di batterie al Piombo e agli ioni di Litio e di alcune categorie di rifiuti.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Tutela dell'ambiente

La Società, in considerazione dell'attività da essa svolta, attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela dell'ambiente. In tale ottica devono essere osservate le normative e le disposizioni delle autorità in materia di:

- a) scarichi in acqua ed emissioni in atmosfera;
- b) eventuale impiego di sostanze inquinanti;
- c) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento rifiuti.

3.2. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e chi dispone di poteri verso l'esterno deve agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

I principali destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono i soggetti muniti di poteri e deleghe nella materia. Sono altresì destinatari gli organi sociali e tutti i dipendenti e collaboratori anche non dipendenti di Linde, nonché i fornitori di servizi.

3.3. Divieti

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del Modello.

È fatto in particolare divieto di:

- a) perseguire l'obiettivo di risparmio di costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- b) adottare comportamenti volti a influenzare indebitamente il giudizio delle autorità e degli organismi di controllo.

3.4. Doveri

- 3.4.1. Devono essere osservate le procedure poste a presidio dei Processi Sensibili, con particolare riferimento a quelle sulla valutazione degli aspetti ambientali, sugli scarichi idrici e serbatoi interrati, sulla gestione dei rifiuti, sullo stoccaggio e

movimentazione dei prodotti chimici e sullo sversamento o perdita di sostanze ⁽⁸³⁾.

- 3.4.2. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di Compliance del Gruppo KION.
- 3.4.3. I responsabili della *compliance* ambientale sono tenuti a far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello, la normativa e le istruzioni delle autorità preposte in tema di tutela dell'ambiente.
- 3.4.4. La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle migliori tecnologie disponibili e ad astenersi dall'assumere decisioni in campo ambientale riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

3.5. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

4.1. Sistema integrato di gestione qualità-sicurezza-ambiente

La Società ha adottato un Manuale del Sistema Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente), in merito al quale si richiama integralmente quanto riportato in materia nella Parte Speciale Sesta.

La gestione delle attività si basa su prassi consolidate definite nelle procedure atte a prevenire il rischio di reati e dunque i processi aziendali risultano sotto controllo.

4.2. Realizzazione di scarichi

La Società non deve realizzare scarichi in acqua o in atmosfera senza aver preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni. Gli investimenti che prevedono scarichi del tipo di cui trattasi devono essere approvati dall'Amministratore Delegato munito della relativa delega o persona da lui delegata.

4.3. Attività industriali

Il responsabile delle attività industriali o persona da lui delegata deve provvedere al controllo periodico dei limiti indicati nelle autorizzazioni di cui la Società è titolare.

4.4. Gestione rifiuti

Devono essere osservate le policy di Gruppo e le procedure che regolamentano le modalità di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi, anche nel caso in cui si tratti di beni della Società presso terzi ⁽⁸⁴⁾. Lo smaltimento deve essere affidato a fornitori specializzati muniti delle prescritte autorizzazioni.

È fatto divieto di:

⁽⁸³⁾ L'elenco completo ed aggiornato delle procedure presenti in Società in relazione ai reati ambientali, viene riportato in un documento separato che sarà costantemente aggiornato e messo a disposizione dell'ODV

⁽⁸⁴⁾ A titolo di esempio, per quanto attiene i carrelli presso il cliente, i rifiuti sono smaltiti secondo la apposita procedura.

- a) presentare o predisporre certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- b) superare i limiti di tempo e/o di quantità consentiti per il temporaneo deposito di rifiuti;

Nel caso di trasporto di rifiuti in proprio da parte della Società, la stessa dovrà rispettare tutte le procedure poste a presidio dei Processi Sensibili e dovrà utilizzare furgoni autorizzati.

Devono essere rispettati gli obblighi di legge e la regolamentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti, inclusi gli obblighi derivanti dall'adesione al Sistema elettronico di rintracciabilità dei rifiuti (obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).

4.5. Batterie esauste

Devono essere osservate le disposizioni delle procedure per la sostituzione o lo smaltimento delle batterie esauste. Deve essere vietato lo smaltimento di batterie esauste da parte dei batterai qualora gli stessi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni.

4.6. Acque reflue

Le acque reflue devono essere smaltite in una cisterna; le emulsioni di macchine utensili, gli olii esausti e i reflui di verniciatura devono essere fatti confluire in appositi bacini di raccolta, e da questi prelevati da ditte terze esterne, previa verifica in capo a queste ultime della prescritta autorizzazione.

5. Ricorso a servizi o forniture di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Quattordicesima.

6. I controlli dell'ODV

6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Decima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello. L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE UNDICESIMA

- ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***
(art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001)
- ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro***
(art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001)

1. La fattispecie di Reati Presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge (art. 25-*duodecies* e art. 25-*quinquies* D.lgs. 231/2001) ritenute di rischio rilevante

1.1. Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-*bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo -, revocato o annullato.

Ai fini della punibilità dell'ente occorre la sussistenza di una delle aggravanti di cui appresso, che comportano un aumento di pena: (i) che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) che i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale, così come sostituito dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199). Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti ⁽⁸⁵⁾.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) il fatto che

⁽⁸⁵⁾ È prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l'aver commesso il fatto *esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

2. Processi Sensibili

Linde, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati sopra descritti, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente al ricorso a contratti di appalto di servizi nonché ai servizi di agenzie interinali o di società cooperative dei cui servizi la Società vada ad avvalersi.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Società sia nella sostanza impossibile.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie).

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

3.2. Doveri e divieti

I Destinatari devono osservare la normativa in materia di (i) assunzione di personale, (ii) di impiego di cittadini di paesi terzi.

Devono inoltre attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, o dagli stessi richiamati quali i manuali di gestione e la documentazione di sistema sottostante alle certificazioni, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in contrasto con la normativa e/o il Modello.

3.3. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

4.1. Regola generale

L'impiego (inteso come effettività della prestazione lavorativa) di manodopera, sia direttamente da parte della Società, sia attraverso il ricorso ad agenzie di collocamento, sia attraverso il ricorso ad agenzie interinali o a società cooperative, deve:

- a) avvenire senza ricorso al c.d. "caporalato" o pratiche affini, che in quanto illegali sono respinte dalla Società,
- b) riguardare, ove si tratti di cittadini di paesi terzi, lavoratori muniti del permesso di soggiorno, ovvero del cui permesso di soggiorno sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; ovvero il cui permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato.
- c) riguardare, ove si tratti di personale dipendente da soggetti terzi, lavoratori che si trovino in situazione di regolarità contributiva e per i quali le aziende datrici di lavoro consegnino il DURC all'inizio dell'impiego presso la Società e, successivamente, a semplice richiesta della Società.

La Società è tenuta a verificare, con cadenza periodica, sia la regolarità dei permessi di soggiorno, sia la regolarità dei DURC.

4.2. Divieto di discriminazioni

La Società nello svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale rifiuta ogni discriminazione basata su razza, lingua, sesso, religione, credo politico e condizione sociale e garantisce principi di trasparenza e imparzialità.

4.3. Contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative

I contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative devono contenere specifiche garanzie.

In particolare nei suddetti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei contraenti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riferimento all'art. 22;
- c) di essere a conoscenza dell'art. 603-*bis* c.p. come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199;
- d) di impegno a rispettare le disposizioni di questa Parte Speciale;
- e) di impegno a consegnare alla Società, a semplice richiesta, copia dei permessi di soggiorno e il DURC,
- f) *(i)* di non essere mai stato condannato in via definitiva (e di non aver fatto ricorso al patteggiamento) per uno dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001 di qualsiasi natura (anche se non trattati nel Modello), *(ii)* di non essere al momento imputato o indagato in procedimenti penali relativi a reati presupposto, e *(iii)* di non

essere soggetto a provvedimenti o misure o segnalazioni antimafia o a disposizioni restrittive di pubblica sicurezza. Nel caso di impresa in forma associativa o societaria, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese, oltre che per quanto riguarda il Prestatore, anche nei confronti dei legali rappresentanti della società o dell'impresa in forma associativa, dei loro coniugi e parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, nonché delle persone che si occuperanno dell'esecuzione del contratto (i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Società).

Nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;

- g) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello e/o con il Codice Etico della Società.
- h) di non trovarsi in procedura fallimentare o in altra delle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza, e che non sia stata presentata nei suoi confronti istanza per l'assoggettamento a una di tali procedure;
- i) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art 95 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti);
- j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, indicate negli art. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti);.
- k) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 95, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo codice degli Appalti);

I consulenti e fornitori devono essere impegnati a rispettare il Modello e il Codice Etico di Linde, ovvero, nel caso di enti, devono avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico di Linde.

Nei contratti con i consulenti e con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

Le funzioni interessate dal processo di assunzione del personale, nel caso che si effettuino assunzioni di personale extracomunitario, devono effettuare opportuni controlli e accertamenti in merito alla documentazione attestante il permesso di soggiorno.

5. I controlli dell'ODV

5.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Undicesima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE DODICESIMA

- ***Delitti contro l'industria e il commercio***
(art. 25-bis. 1 D.lgs. n. 231/2001)

1. Il Reato Presupposto di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (art. 517 c.p.) (art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001)

1.1. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

L'art. 517 c.p. punisce *“chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto”* ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾.

È sufficiente a integrare la condotta criminosa l'uso o l'imitazione di un marchio di un altro imprenditore (marchio non necessariamente contraffatto ⁽⁸⁸⁾, né registrato o riconosciuto) che risulti idoneo ad indurre in errore il consumatore circa la qualità del prodotto e la sua origine o provenienza da un determinato produttore, a prescindere da una effettiva vendita e consegna del prodotto al consumatore finale.

Per “porre in vendita” si intende qualsiasi attività di offerta al pubblico.

Per “messa in circolazione” deve intendersi l'effettiva potenziale disponibilità per gli acquirenti, a nulla rilevando la semplice detenzione da parte del venditore, sia pure in vista della commercializzazione.

Per “provenienza ed origine della merce” deve intendersi non già la provenienza della stessa da un dato luogo di fabbricazione, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione, rendendosi garante delle qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti (Cass., Sez. III, 27.1-24.5.2012, n. 19650).

Nel caso di forniture provenienti dall'estero il momento consumativo del reato è stato individuato nella semplice presentazione dei prodotti in dogana per l'immissione nel mercato (art. 4 comma 49 legge n. 350/2003, «legge finanziaria 2004») (Cass. Pen. Sez. III, 21/10/2004, n. 3352).

Sotto il profilo soggettivo il reato è punibile a titolo di dolo generico: è pertanto sufficiente la consapevolezza e la volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni mendaci (vale a dire di prodotti relativamente ai quali si sia consapevoli

⁽⁸⁶⁾ Il reato, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

⁽⁸⁷⁾ Infrazioni analoghe sono contemplate dall'art. 4 della L. 350/2003, rispettivamente al comma 49 e al comma 49-bis, che prevedono rispettivamente un'ipotesi di reato e un'ipotesi di mero illecito amministrativo.

L'art. 49 prevede un'ipotesi di reato, punita ai sensi del citato articolo 517 del codice penale, consistente nella «... importazione ed esportazione a fini di commercializzazione, ovvero nella commercializzazione, di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza ...». Al riguardo «Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura “made in Italy”.»

L'art. 4, comma 49-bis prevede un illecito amministrativo che si configura qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore sia indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti (ad esempio l'omessa indicazione del paese di fabbricazione – es. Cina – può costituire un caso di indicazione fallace tale da generare incertezza sull'origine o provenienza estera del prodotto).

⁽⁸⁸⁾ Per la sussistenza del reato non è necessaria la contraffazione ed alterazione dei marchi e segni distintivi che è, separatamente, sanzionata dagli artt. 473 e seguenti del codice penale.

della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato).

Il reato è comune, non essendo necessario che il soggetto abbia il possesso della qualità d'imprenditore. Non vi sono ostacoli a riconoscere la responsabilità oltre che dell'imprenditore, anche dei suoi collaboratori, sia a titolo di concorso nel reato qualora concorrano nella realizzazione del fatto tipico, sia a titolo autonomo, qualora pongano in essere la condotta di loro esclusiva iniziativa.

L'interesse protetto dalla norma è individuato nella tutela della generalità dei consumatori attraverso la prevenzione degli inganni, vale a dire nel perseguimento dell'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei beni.

2. Processi Sensibili

STILL S.p.A., attraverso l'analisi del caso che ha portato a ritenere opportuno di provvedere all'aggiornamento del Modello, ritiene che l'unico processo sensibile in argomento possa essere quello di acquisto di prodotti finiti ai fini di rivendita o noleggio a clienti.

Si tratta di una ipotesi costituente eccezione alla normale operatività e comunque assolutamente remota.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

3.2. Doveri

I destinatari del Modello dovranno

- a) far sì che quale "provenienza ed origine della merce" sia indicata e risulti chiaramente la provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione, rendendosi garante delle qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti, e non già la provenienza della stessa da un dato luogo di fabbricazione;
- b) astenersi dall'utilizzare nomi, marchi o segni distintivi in generale di prodotti dei quali non si abbia titolo di disponibilità;
- c) astenersi dal porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza (nel senso sopra indicato) o qualità dell'opera o del prodotto;

- d) assumere gli accorgimenti più opportuni e apporre sui prodotti le indicazioni necessarie affinché il consumatore non venga indotto in errore sulla effettiva origine e provenienza (nel senso sopra indicato) dei prodotti a causa di indicazioni insufficienti o imprecise (seppure non ingannevoli);
- e) attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

3.3. Divieti

- 3.3.1. I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di STILL S.p.A., in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.
- 3.3.2. È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nel Modello.

3.4. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

- 4.1. I soggetti muniti di poteri di acquisto, oltre a rispettare le procedure acquisti adottate dalla Società, devono assicurarsi che i contratti di acquisto/ordini - sia verso fornitori italiani sia verso fornitori esteri - di prodotti destinati alla rivendita o al noleggio contengano:
 - a) l'impegno del fornitore che per i prodotti oggetto di fornitura sia sempre indicata con chiarezza la "provenienza ed origine della merce" nel senso specificato nel paragrafo 2.3.2 lett. a) che precede, nonché, qualora ritenuto necessario o opportuno al fine di non indurre il compratore in errore, il nome del fabbricante e/o il luogo di produzione,
 - b) il divieto per il fornitore di rimuovere, modificare o comunque alterare marchi, o segni distintivi in genere, presenti all'origine sui prodotti,
 - c) la garanzia del fornitore che i marchi (e gli eventuali altri segni distintivi presenti sui prodotti) non siano tali da poter indurre il rivenditore (dealer o concessionario) e/o i fruitori finali in errore circa la qualità del prodotto e/o la sua origine o provenienza (nel senso indicato) da un determinato produttore,
 - d) il divieto per il fornitore, fermo quanto sopra, di apporre marchi della Società o del Gruppo KION senza il preventivo accordo con la Società.
- 4.2. Eventuali forniture di prodotti provenienti dall'estero privi delle indicazioni sopra riportate devono essere respinte in dogana.
- 4.3. Devono essere osservate le disposizioni del Codice di *Compliance* del Gruppo KION.

5. I controlli dell'ODV

5.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Tredicesima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

PARTE SPECIALE TREDICESIMA

- ***Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".***
(art. 25-quinquesdecies)
- ***Contrabbando***
(art. 25-sexiesdecies)

1. **Definizioni**

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

2. **Fattispecie di Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-**

quinquiesdecies) ⁽⁸⁹⁾

2.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁹⁰⁾.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. ⁽⁹¹⁾

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

⁽⁸⁹⁾ I Reati Presupposto tributari non esauriscono la categoria dei reati in tale materia. Un primo gruppo di reati tributari è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto mediante inserimento nel Decreto 231 dell'art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205". L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato successivamente integrato con l'aggiunta di ulteriori reati tributari da parte del D.lgs. n.75 del 14.07.2020 ("Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", nota come Direttiva PIF).

⁽⁹⁰⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

⁽⁹¹⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ⁽⁹²⁾ ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

2.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁹³⁾.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, *(i)* al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero *(ii)* di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ⁽⁹⁴⁾.

2.5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - *(i)* al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero *(ii)* di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ⁽⁹⁵⁾.
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della

⁽⁹²⁾ Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽⁹³⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁽⁹⁴⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

⁽⁹⁵⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni ⁽⁹⁶⁾.

Il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF) ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti i seguenti ulteriori reati concernenti l'IVA.

2.6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Commette il reato di "dichiarazione infedele" (comma 1 della norma di cui trattasi) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ⁽⁹⁷⁾, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o IVA ⁽⁹⁸⁾.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

2.7. Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;

Il reato, punito con la reclusione da due a cinque anni, si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. Non si

⁽⁹⁶⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽⁹⁷⁾ Sia pure senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente.

⁽⁹⁸⁾ I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo in questione prevedono rispettivamente circostanze di cui non tener conto nell'applicazione della norma e situazioni di non punibilità. Si riportano appresso le disposizioni.

Comma 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Comma 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

2.8. Compensazione indebita (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Il reato si configura quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2.9. Modifiche al recepimento della direttiva PIF

Il D.lgs. n. 156/2022, modificando il D.lgs. di recepimento della Direttiva PIF, ha specificato che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione viene subordinata alla condizione che tali reati risultino commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

2.10. Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni"

Ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele e Omessa Dichiarazione si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 consistente nel fatto che il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

2.11. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie in precedenza indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-*quinqüesdecies* e sopra considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

2.12. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-*quinqüesdecies* si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. Processi Sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

4. Regole di comportamento

4.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: *(i)* la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; *(ii)* le regole di cui al Modello; *(iii)* il Codice Etico; *(iv)* le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

4.3. Organizzazione e poteri

4.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.3.2. Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

4.3.3. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

4.4. Obblighi e divieti di carattere generale

4.4.1. I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.

4.4.2. I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

(i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;

(ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

(iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

4.4.3. I Destinatari devono astenersi *(i)* dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché *(ii)* dall'avvalersi di documenti falsi o

di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

- 4.4.4. I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.
- 4.4.5. I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- 4.4.6. I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- 4.4.7. I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

4.5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Chief Financial Officer.

4.6. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

5. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Quattordicesima.

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al par. 4.4. che precede.

6. Procedure

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

7. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

8. Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) ⁽⁹⁹⁾

8.1. Definizione di contrabbando ed elencazione dei reati

Il contrabbando può essere definito come il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

L'art. 25-sexiesdecies rubricato "contrabbando", così come modificato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, reca:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)".

Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del nuovo art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 sono quelle previste dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi). Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati e si rimanda all'Allegato 1 del Modello per la descrizione puntuale di ciascuna fattispecie:

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80, D.Lgs. 141/2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei

⁽⁹⁹⁾ I reati di contrabbando sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

diritti (art. 81, D.Lgs. 141/2024);

- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82, D.Lgs. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83, D.Lgs. 141/2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84, D.Lgs. 141/2024);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85, D.Lgs. 141/2024);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86, D.Lgs. 141/2024);
- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87, D.Lgs. 141/2024);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88, D.Lgs. 141/2024);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, D.Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis, D.Lgs. 504/1995);
- fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41, D.Lgs. 504/1995);
- associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42, D.Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43, D.Lgs. 504/1995);
- circostanze aggravanti (art. 45, D.Lgs. 504/1995);
- alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46, D.Lgs. 504/1995).

Stante il principio generale sopra enunciato si ritiene di omettere in questa sede una dettagliata descrizione delle singole fattispecie.

8.2. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure.

I Processi Sensibili relativi ai reati di contrabbando riguardano tutte le operazioni di acquisti dall'estero e il pagamento dei tributi a detti acquisti inerenti.

Le regole di comportamento sono dettate nel DPR 23/01/1973, n. 43 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" e dal D.Lgs. 141/2024, "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" (c.d. Decreto Riforma Doganale).

Il rispetto della normativa deve essere controllato prima del ritiro della merce in dogana.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

9.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE QUATTORDICESIMA

- ***Rapporti contrattuali***
 - a) Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi***
 - b) Rapporti con partner nella commercializzazione***

1. Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi

1.1. Selezione degli appaltatori e dei consulenti

Qualora la Società decidesse di affidare la gestione di determinate attività in appalto o di ricorrere a prestazioni di servizi o d'opera da parte di un fornitore terzo (il "**Prestatore**"), nella scelta del Prestatore devono essere privilegiati l'affidabilità e la capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

I Prestatori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

Nel caso di incarichi a società gli stessi devono essere coerenti con l'oggetto sociale della società stessa.

L'ambito dell'incarico e della delega al Prestatore dovranno essere coerenti con la struttura organizzativa della società e con le procure conferite. Eventuali poteri di spesa per conto della Società dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato della Società o da persona da lui delegata.

1.2. Dichiarazioni e impegni contrattuali

Il contratto - oltre a quanto eventualmente specificato nelle singole parti speciali - dovrà prevedere disposizioni contrattuali concernenti:

1.2.1. Impegni del Prestatore

- a) impegno del Prestatore a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, le normative e le disposizioni regolamentari applicabili alla materia dell'appalto o della prestazione richiesta (quali ad esempio salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, fiscale, ecc.);
- b) impegno del Prestatore a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello 231 per quanto attinente alla materia dell'appalto o della prestazione richiesta, nonché il Codice Etico/di comportamento e altre eventuali regolamentazioni interne della Società;
- c) ove applicabile, l'impegno del Prestatore a rispettare il «KION Group Supplier Code of Conduct» del KION Group;
- d) ove applicabile, l'impegno del Prestatore a rispettare i Principi di Compliance KION per Partner Indipendenti nell'organizzazione Sales & Service di KION
- e) l'impegno del Prestatore a rispettare altre eventuali regolamentazioni interne della Società;
- f) impegno del Prestatore a osservare i principi di comportamento stabiliti nelle diverse Parti Speciali di riferimento;
- g) impegno del Prestatore ad adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei *Reati Presupposto* il cui rischio sia ravvisabile nella materia oggetto dell'appalto o della prestazione;

- h) impegno del Prestatore a rispettare le eventuali disposizioni in materia delle autorità preposte.

1.2.2. Dichiarazioni del Prestatore

- a) dichiarazione del Prestatore di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) dichiarazione del Prestatore (ove ricorra il caso concreto) di avere adottato analogo Modello e/o un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- c) dichiarazione del Prestatore (i) che nei suoi confronti non sia stata pronunciata condanna definitiva (e non abbia fatto ricorso al patteggiamento) per uno dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001 di qualsiasi natura (anche se non trattati nel Modello), (ii) di non essere al momento imputato o indagato in procedimenti penali relativi a reati presupposto, e (iii) di non essere soggetto a provvedimenti o misure o segnalazioni antimafia o a disposizioni restrittive di pubblica sicurezza. Nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.
- d) dichiarazione del Prestatore di non trovarsi in procedura fallimentare o in altra delle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza né è stata presentata nei suoi confronti istanza per l'assoggettamento a una di tali procedure;
- e) dichiarazione del Prestatore che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art 95 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice degli appalti);
- f) dichiarazione del Prestatore che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, indicate dall'art 80 comma 4 del D.lgs. 50 /2016.
- g) dichiarazione del Prestatore che non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;

1.2.3. Contratti già in essere

Per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

1.3. **Prestatore che sia una società o un'impresa in forma associativa**

Nel caso di impresa in forma associativa o societaria, le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.2.2 che precede devono essere rese, oltre che per quanto riguarda il Prestatore, anche nei confronti dei legali rappresentanti della società o dell'impresa in forma associativa, dei loro coniugi e parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, nonché delle persone che si occuperanno dell'esecuzione del contratto (i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Società).

1.4. Clausola risolutiva

Il contratto dovrà prevedere che, nel caso in cui sopraggiungesse una circostanza che rendesse inveritiere una qualsiasi o più delle dichiarazioni rese dal Prestatore, la Società avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1546 cod. civ., e comunque di recedere con effetto immediato, senza essere tenuta in alcun caso ad alcun risarcimento danni o indennizzo.

Il contratto dovrà altresì regolare le conseguenze (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali) dell'eventuale inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi assunti, o della violazione delle normative di cui al D.lgs. 231/2001.

1.5. Segnalazione di criticità

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dell'esecuzione dei contratti devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai contratti di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Devono essere in generale osservate le indicazioni per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

1.6. Clausole particolari per determinati ambiti di servizi

Nei suddetti contratti relativi alle materie appresso indicate, in aggiunta ai contenuti di carattere generale indicati sopra (paragrafi 1.2 - 1.3 - 1.4), devono essere aggiunti i contenuti di cui appresso.

1.6.1. Pubblica Amministrazione

Eventuali deleghe a consulenti e fornitori a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.

1.6.2. Servizi in materia di salute / sicurezza sul lavoro e in materia ambientale

I fornitori di servizi o beni a qualsiasi titolo, così come gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa in materia di salute/sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.

Prima dell'affidamento dell'incarico deve essere accertato il possesso delle prescritte autorizzazioni.

L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, ed il loro esercizio in concreto, dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato della Società o persona da lui designata.

1.6.3. Informatica

Il fornitore deve essere vincolato a rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia trattamento dei dati dettata dal Regolamento Europeo entrato in vigore



nel maggio 2018 (GDPR) e del relativo Decreto di recepimento in Italia; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) le misure minime di sicurezza adottate dalla Società, (v) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

1.7. Non esaustività

Le indicazioni di cui sopra non sono esaustive e vanno integrate di volta in volta secondo le esigenze della Società.

2. Rapporti con partner nella commercializzazione

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 si applicano anche ai contratti con i partner commerciali, in particolare *dealer* e agenti.

I Destinatari sono tenuti a far rispettare i Principi di Compliance KION per Partner Indipendenti nell'organizzazione Sales & Service di KION.

Per il Consiglio di Amministrazione



ALLEGATI

Allegato "A"

- Codice di compliance del Gruppo KION